



Marchio di Generali Italia S.p.A.

CONVENZIONE CA AUTO BANK

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO
E RISCHI ACCESSORI

AUTO LUXURY CLASSIC

IL CONTRATTO È REALIZZATO SECONDO LE LINEE GUIDA DEL
TAVOLO TECNICO “CONTRATTI SEMPLICI E CHIARI” COORDINATO
DALL'ANIA, AGGIORNATE IN BASE ALLE “LINEE GUIDA
PER CONTRATTI CHIARI E COMPRENSIBILI 2024”

Ultimo aggiornamento
01/2026

Benvenuto!

Gentile Cliente,

il nostro obiettivo è quello di garantirti la massima tranquillità, con una soluzione assicurativa facile da comprendere.

Ecco tre cose importanti che devi fare:

- **Leggi** con attenzione il **Set Informativo**
- **Verifica** se i dati indicati in **Polizza** sono corretti
- **Controlla** se sono presenti le **garanzie** di cui hai bisogno.

Come leggere questo documento.

Nella sezione “Presentazione del prodotto” trovi un breve riepilogo del prodotto e della sua struttura, mentre nella “Tabella delle garanzie” trovi uno schema che ti aiuta a individuare con facilità i contenuti delle singole garanzie.

Hai ancora qualche domanda?

Tutti i contatti che ti servono li trovi nelle pagine che seguono.

Cordiali saluti.

Generali Italia S.p.A.

A. Presentazione del prodotto	4
B. Definizioni	7
C. Condizioni di Assicurazione	10
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE	10
> QUANDO E COME DEVO PAGARE?	10
Art. 1 - Come pagare il Premio.	10
> QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?	10
Art. 2 - Decorrenza delle garanzie.	10
Art. 3 - Durata dell'assicurazione.	10
Art. 4 - Rinnovo del Contratto.	10
> DOVE VALE LA COPERTURA?	10
Art. 5 - Estensione territoriale.	10
> CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO?	11
Art. 6 - Beni assicurabili.	11
Art. 7 - Gestione del Contratto.	11
Art. 8 - Sospensione volontaria per mancato utilizzo del Veicolo.	12
Art. 9 - Tutela in caso di Furto del Veicolo.	13
Art. 10 - Clausole di vincolo.	13
Art. 11 - Legge applicabile, oneri fiscali.	13
Art. 12 - Rinvio alle norme di legge.	13
Art. 13 - Pagamenti da parte di Generali Italia.	13
Art. 14 - Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali.	13
> COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?	14
Art. 15 - Diritto di ripensamento del Contraente.	14
> CHE OBBLIGHI HO?	14
Art. 16 - Dichiarazioni del Contraente/Assicurato - Variazioni del Rischio.	14
Art. 17 - Altre assicurazioni.	14
> COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	14
Art. 18 - Modalità di reclamo.	14
Art. 19 - Tribunale competente.	15
> INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	15
Art. 20 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016.	15
SEZIONE 1 > RESPONSABILITÀ CIVILE	16
> CHE COSA È ASSICURATO?	16
Art. 1.1 - Oggetto dell'assicurazione.	16

Art. 1.2 - Tipo di guida.	17
Art. 1.3 - "Sicurezza comunque".	17
> CHE COSA NON È ASSICURATO?	17
Art. 1.4 - Rischi esclusi.	17
> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?	18
Art. 1.5 - Esclusioni previste dal Contratto.	18
Art. 1.6 - Franchigia R.C.A.	18
> CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE È PRESTATO LA GARANZIA R.C.A.?	19
Art. 1.7 - Forma tariffaria Bonus Malus con Franchigia.	19
Art. 1.8 - Riscatto del Sinistro.	19
Art. 1.9 - Attestato di Rischio.	20
SEZIONE 2 > PROTEZIONE IMPREVISTI	20
> CHE COSA È ASSICURATO?	20
Art. 2.1 - Rinuncia alla Rivalsa per guida sotto l'influenza di alcool.	20
Art. 2.2 - Rinuncia alla Rivalsa quando il Veicolo non è in regola con la revisione.	20
Art. 2.3 - Danni alla tappezzeria.	20
Art. 2.4 - Perdita chiavi.	20
Art. 2.5 - Ripristino box.	20
Art. 2.6 - Rimborso spese di reimmatricolazione.	20
Art. 2.7 - Rimborso spese per rifare la patente a seguito di smarrimento, distruzione o Furto.	21
SEZIONE 3 > TUTELA DANNI DA VEICOLI NON ASSICURATI	21
> CHE COSA È ASSICURATO?	21
Art. 3.1 - Oggetto dell'assicurazione.	21
Art. 3.2 - Massimale.	21
> CHE COSA NON È ASSICURATO?	21
Art. 3.3 - Rischi esclusi.	21
> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?	22
Art. 3.4 - Esclusioni previste dal Contratto.	22
Art. 3.5 - Scoperto e Minimo.	22
> CHE OBBLIGHI HO?	23
Art. 3.6 - Obblighi a carico dell'Assicurato.	23
SEZIONE 4 > COLLISIONE ANIMALI SELVATICI	24
> CHE COSA È ASSICURATO?	24
Art. 4.1 - Oggetto dell'assicurazione.	24
Art. 4.2 - Massimale.	24
> CHE COSA NON È ASSICURATO?	25

Art. 4.3 – Rischi esclusi.	25
> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?	25
Art. 4.4 - Esclusioni previste dal Contratto.	25
Art. 4.5 - Scoperto e Minimo.	25
SEZIONE 5 > PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI R.C.A.	26
> COSA FARE IN CASO DI SINISTRO R.C.A.?	26
Art. 5.1 - Denuncia del Sinistro R.C.A.	26
Art. 5.2 - Risarcimento Diretto - Richiesta di Risarcimento danni.	27
Art. 5.3 - Disconoscimento del Sinistro.	27
Art. 5.4 - Risarcimento del Trasportato.	28
Art. 5.5 - Fondo di Garanzia Vittime della Strada.	28
Art. 5.6 - Sinistri provocati da veicoli stranieri.	28
Art. 5.7 - Gestione della vertenza di danno e spese legali.	28
SEZIONE 6 > PROCEDURA PER L'INDENNIZZO DEI DANNI NON R.C.A.	29
GARANZIE PROTEZIONE IMPREVISTI – TUTELA DANNI DA VEICOLI NON ASSICURATI – COLLISIONE ANIMALI SELVATICI	29
> COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?	29
Art. 6.1 - Come denunciare un Sinistro e quali documenti inviare.	29
Art. 6.2 - Riparazione o sostituzione delle cose danneggiate.	30
Art. 6.3 - Calcolo dell'ammontare del danno.	30
Art. 6.4 - Termini di liquidazione.	31
ALLEGATO 1 – FORMA TARIFFARIA BONUS MALUS	32
> COME EVOLVE LA CLASSE DI MERITO ASSEGNATA AL MIO CONTRATTO?	32
Periodi di Osservazione.	32
Tabella dei coefficienti di Premio.	32
Assegnazione della Classe di Merito alla stipulazione del Contratto.	32
Evoluzione della Classe di Merito.	33
Tabelle delle regole evolutive in base al numero di Sinistri Penalizzanti nell'ultimo Periodo di Osservazione.	33

A. Presentazione del prodotto

IL PRODOTTO ASSICURATIVO “AUTO LUXURY CLASSIC”.

“Auto Luxury Classic” ti assicura per il *Rischio* di Responsabilità Civile e per i *Rischi* accessori che derivano dalla circolazione del *Veicolo*.

A CHI È RIVOLTO.

Il prodotto è dedicato soltanto a chi acquista con finanziamento o prende in leasing un’*Autovettura* presso i concessionari convenzionati con *CA Auto Bank*, con un finanziamento o un leasing *CA Auto Bank*.

È rivolto a Persone fisiche, Imprese e Altri Enti che esprimono i bisogni di Protezione dei beni e Protezione del patrimonio.

FUNZIONAMENTO.

Il prodotto è composto da **un unico pacchetto che comprende sempre le seguenti 4 garanzie**:

- Responsabilità Civile Auto (che include il pacchetto “Sicurezza Comunque”)
- Protezione Imprevisti
- Tutela danni da veicoli non assicurati
- Collisione *Animali Selvatici*.

TABELLA DELLE GARANZIE.

PACCHETTO UNICO			
GARANZIE SEMPRE COMPRESSE	FRANCHIGIE, SCOPERTI E MINIMI	MASSIMALE	PER TUTTI I DETTAGLI
RESPONSABILITÀ CIVILE. La garanzia obbligatoria che ti permette di circolare e, in caso di Incidente, ti tutela per i danni (materiali o fisici) causati ad altre persone.	La garanzia prevede una <i>Franchigia</i> , ossia una parte di danno che resta a tuo carico, il cui importo è indicato in <i>Polizza</i> .	La garanzia prevede un <i>Massimale</i> di 25 milioni di euro .	Sezione 1
SICUREZZA COMUNQUE. Inclusa nella garanzia Responsabilità Civile, ti copre per i danni causati a terzi: • dai tuoi passeggeri; • dal gancio traino.	La garanzia prevede una <i>Franchigia</i> , ossia una parte di danno che resta a tuo carico, il cui importo è indicato in <i>Polizza</i> .	La garanzia rientra nello stesso <i>Massimale</i> della garanzia <i>R.C.A.</i>	Sezione 1
PROTEZIONE IMPREVISTI. Prevede la rinuncia alla <i>Rivalsa</i> : • in caso di guida sotto l'influenza di alcool; • quando il <i>Veicolo</i> non è in regola con la revisione. Inoltre, ti protegge da tante piccole seccature, perché rimborsa le spese: • per eliminare i danni alla tappezzeria in caso di trasporto occasionale di vittime di incidenti; • per rifare le chiavi del <i>Veicolo</i>, se le perdi o te le rubano; • per ripristinare il tuo box, se si danneggia per l'<i>Incendio</i> del <i>Veicolo</i>; • per immatricolare un altro veicolo in caso di <i>Furto</i> o distruzione di quello assicurato; • per duplicare la patente se persa, distrutta o rubata.	Non previsti.	La garanzia prevede i seguenti <i>Massimali</i> : • Danni alla tappezzeria: 250 euro • Perdita chiavi: 250 euro • Ripristino box: 500 euro • Rimborso spese di reimmatricolazione: 250 euro • Duplicato patente: forfait di 25 euro.	Sezione 2

PACCHETTO UNICO

GARANZIE SEMPRE COMPRESSE	FRANCHIGIE, SCOPERTI E MINIMI	MASSIMALE	PER TUTTI I DETTAGLI
TUTELA DANNI DA VEICOLI NON ASSICURATI. Ti protegge se il <i>Veicolo</i> subisce un danno per un <i>Incidente</i> causato da un veicolo a motore identificato e non assicurato. La garanzia rimborsa anche le spese mediche in caso di <i>Infortunio</i> del conducente per lo stesso evento.	La garanzia prevede uno Scoperto del 10% che resta a tuo carico per i danni al <i>Veicolo</i> , con un Minimo di 250 euro . Se fai riparare il <i>Veicolo</i> presso una delle carrozzerie convenzionate, <i>Generali Italia</i> non applica lo <i>Scoperto</i> e il <i>Minimo</i> .	Il <i>Massimale</i> , inteso al lordo di eventuali <i>Scoperti</i> e <i>Minimi</i> , è la cifra più bassa tra: • il Valore Assicurato ; • il Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro ; • il limite di 200.000 euro per Sinistro . Il <i>Massimale</i> per il rimborso delle spese mediche è di 5.000 euro .	Sezione 3
COLLISIONE ANIMALI SELVATICI. Ti protegge se il <i>Veicolo</i> subisce un danno per un urto o una collisione contro <i>Animali Selvatici</i> .	La garanzia prevede uno Scoperto del 10% che resta a tuo carico, con un Minimo di 150 euro . Se fai riparare il <i>Veicolo</i> presso una delle carrozzerie convenzionate, <i>Generali Italia</i> non applica lo <i>Scoperto</i> e il <i>Minimo</i> .	Il <i>Massimale</i> , inteso al lordo di eventuali <i>Scoperti</i> e <i>Minimi</i> , è la cifra più bassa tra: • il Valore Assicurato ; • il Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro ; • il limite di 5.000 euro per Sinistro .	Sezione 4

AVVERTENZE.

Per renderne più semplice la lettura, abbiamo utilizzato questi strumenti grafici:

- Testo evidenziato in grigetto: evidenzia esclusioni, limiti di copertura e obblighi a tuo carico;
- Testo in **carattere grassetto**: richiama la tua attenzione su parti di testo che devi leggere con particolare attenzione;
- Testo in *Corsivo con Iniziale Maiuscola*: ti ricorda che il termine ha il significato descritto nelle definizioni;
- Riquadri informativi: sono **aree di consultazione che permettono di rispondere in modo semplice alle tue domande in caso di dubbi**. Al loro interno trovi informazioni importanti:



ESEMPI, SUGGERIMENTI, RISPOSTE ALLE TUE DOMANDE.

Estesi a **tutta pagina**, e contrassegnati dal simbolo che vedi in questo riquadro, trovi:

- degli **esempi utili per capire come funziona il Contratto** (ad esempio in caso di *Franchigie* o *Scoperti*)
- alcune **indicazioni da seguire in caso di necessità** (ad esempio in caso di danno al *Veicolo*).

Punti di attenzione.

In linea con il testo, contrassegnate dal simbolo che vedi in questo riquadro, trovi delle **avvertenze particolari** (che ti segnalano, ad esempio, quando è il caso di conservare i documenti per poter accedere ai rimborsi).



CONTATTI UTILI.

Assistenza Clienti per informazioni sul *Contratto*.

orario da lunedì a venerdì 9:00-12:00
telefono **+39.041.59.39.691**
e-mail **info.it@generali.com**
posta **Generali Italia – Via Marocchesa 14 - 31021 Mogliano Veneto - Treviso**

Assistenza Clienti per modifiche al *Contratto*.

Per richiedere modifiche o la *Risoluzione del Contratto* in caso di vendita, demolizione, *Furto* ecc., inviare la documentazione e la richiesta scritta.

e-mail **customer.care.insurance@ca-autobank.com**

Assistenza *Sinistri*.

orario da lunedì a venerdì 9:00-18:00
telefono numero verde **800 880 880 (+39 02 82 951 155 dall'estero)**
e-mail **aperturasinistri@generali.com**
posta **Generali Italia – Via Marocchesa 14 - 31021 Mogliano Veneto - Treviso**

Reclami.

Per effettuare un **reclamo** puoi scrivere a:

Generali Italia S.p.A. - Customer Advocacy e Tutela Cliente.

posta **Via Leonida Bissolati 23 - 00187 - Roma**
e-mail **reclami.it@generali.com**
sito **www.generali.it, nella sezione Reclami**

oppure

IVASS - Servizio Tutela del Consumatore.

posta **Via del Quirinale 21 - 00187 - Roma**
PEC **ivass@pec.ivass.it**
fax **06.42133206**

AREA CLIENTI – HOME INSURANCE.

È possibile registrarsi e accedere in modo gratuito all'Area Clienti dal sito www.generali.it o dall'App MyGenerali.

Tramite l'Area Clienti il *Contraente* può:

- verificare i contratti attivi e le garanzie acquistate;
- visualizzare e scaricare la documentazione contrattuale e, se concluso il *Periodo di Osservazione*, l'*Attestato di Rischio*;
- consultare e aggiornare i dati personali e i consensi privacy;
- segnalare un *Sinistro*;
- chiedere di essere contattati per la sospensione e la riattivazione del *Contratto*.

B. Definizioni

Alcune parole nel **Set Informativo** sono riportate in **Corsivo** e con **Iniziale Maiuscola**. In tal caso, il loro significato è quello indicato qui sotto. Le definizioni sono parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

- > **Aggravamento del Rischio.**
Si parla di *Aggravamento del Rischio* quando le caratteristiche iniziali del *Rischio* cambiano e fanno aumentare la probabilità di danno su cui si basa il calcolo del *Premio*.
- > **Animali Selvatici.**
Animali che appartengono alla fauna che vive libera sul territorio (ad esempio daini, cinghiali, lupi, volpi, fagiani ecc.). Gli animali randagi (come cani e gatti) sono esclusi.
- > **Aree Aeroportuali.**
Le aree di rullaggio (spostamento e movimento di un aeromobile a terra, cioè con le ruote a contatto con il terreno) e le altre aree interne a un aeroporto, così come determinate dalla normativa di settore.
- > **Assicurato.**
Il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione.
- > **Attestato di Rischio.**
Il documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del solo *Rischio R.C.A.* assicurato.
- > **Autovettura.**
Veicolo destinato al trasporto di persone, che ha al massimo nove posti, compreso quello del conducente.
- > **Certificato di Assicurazione.**
Il documento, in formato digitale o cartaceo, che prova l'assolvimento dell'obbligo di assicurazione, da esibire in caso di controllo da parte delle Autorità.
- > **Certificato Internazionale di Assicurazione - ex Carta Verde.**
Il documento che attesta che il *Veicolo* è assicurato per la *R.C.A.* obbligatoria anche all'estero, nei paesi di cui riporta la sigla non barrata.
- > **Classe Universale (CU).**
La classe di merito obbligatoria, assegnata al contratto di *R.C.A.* in base alle regole univoche previste dal Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018, e successive modifiche e integrazioni. Consente di convertire le diverse classi di merito interne di ciascuna compagnia di assicurazione, assegnate sulla base di una propria scala di valori, in un sistema univoco, costituito da 18 classi. La CU risulta dall'*Attestato di Rischio* messo a disposizione da *Generali Italia* in occasione di ogni *Scadenza Annuale*.
- > **Classe di Merito.**
La categoria alla quale il *Contratto* è assegnato, sulla base di una scala di valutazione interna, elaborata da *Generali Italia* e correlata alla sinistrosità pregressa, per individuare il presumibile livello di rischiosità della garanzia prestata.
- > **Codice della Strada.**
Il Decreto Legislativo n. 285/1992 e sue successive modifiche e integrazioni.
- > **Codice delle Assicurazioni Private.**
Il Decreto Legislativo n. 209/2005 e sue successive modifiche e integrazioni.
- > **CONSAP.**
Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. con sede in Roma, Via Yser 14 - 00198, www.consap.it. È l'ente che gestisce:
 - la Stanza di compensazione, ossia l'ufficio che si occupa di gestire i debiti e i crediti che nascono tra compagnie assicurative quando queste pagano ai propri assicurati i *Sinistri* di Responsabilità Civile con il sistema del *Risarcimento Diretto*;
 - il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, che si occupa di risarcire i danni provocati da veicoli non assicurati, non identificati, rubati o assicurati presso compagnie fallite (poste in liquidazione coatta amministrativa).
- > **Contraente.**
Il soggetto che stipula il *Contratto*, cioè *CA Auto Bank*, con sede legale in Corso Orbassano n. 367, 10137 Torino.
- > **Contratto.**
Il contratto di assicurazione stipulato tra *Generali Italia* e *CA Auto Bank* per assicurare il *Veicolo* indicato in *Polizza*.
- > **Danni Diretti.**
I danni causati in modo diretto al *Veicolo* dall'evento garantito in *Contratto*.
- > **Decorrenza.**
La data a partire dalla quale la *Polizza* inizia ad avere validità. La data di *Decorrenza* è indicata in *Polizza* e nel *Certificato di Assicurazione*.
- > **Degrado.**
La riduzione del valore dei pezzi di ricambio da sostituire sul *Veicolo* danneggiato.

- > **DUC.**
Documento Unico di Circolazione e di Proprietà del veicolo, che sostituisce la Carta di circolazione e il Certificato di proprietà e contiene tutte le informazioni tecniche, patrimoniali e giuridiche del veicolo.
- > **Franchigia.**
La somma prevista dal *Contratto* che rimane a carico dell'*Assicurato* per ogni *Sinistro R.C.A.*, espressa in cifra fissa.
- > **Furto.**
Si parla di *Furto* quando qualcuno si appropria di beni altrui per trarne un ingiusto profitto, anche se lo fa tramite violenza o minaccia (rapina).
- > **Generali Italia.**
La compagnia di assicurazioni Generali Italia S.p.A., con sede legale in via Marocchesa 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - Italia.
- > **Incendio.**
La combustione del *Veicolo* o di sue parti con sviluppo di fiamma.
- > **Incidente.**
Il *Sinistro* che coinvolge il *Veicolo*, non voluto, dovuto a imperizia, negligenza, inosservanza di norme e regolamenti, connesso alla circolazione stradale.
- > **Indennizzo.**
La somma dovuta all'*Assicurato* da *Generali Italia* per le garanzie diverse dalla *R.C.A.* quando avviene un *Sinistro* indennizzabile.
- > **Infortunio.**
Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, derivante dall'utilizzo del *Veicolo*, che produce lesioni corporali constatabili in modo obiettivo.
- > **IVASS.**
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. È un ente indipendente di diritto pubblico che controlla la regolarità di quanto avviene nel mercato assicurativo.
- > **Km Zero.**
Veicolo già immatricolato e intestato al concessionario, con massimo 200 Km di percorrenza.
- > **Legittimo Conducente.**
Il *Proprietario* o *Locatario* del *Veicolo* e le persone che lui autorizza alla guida del *Veicolo*.
- > **Locatario.**
Chi utilizza un veicolo preso in locazione finanziaria. Le generalità del *Locatario* sono riportate sul *DUC*.
- > **Massimale.**
La cifra che, per ogni garanzia, rappresenta il limite massimo di *Indennizzo* o *Risarcimento* in caso di *Sinistro*. È sempre intesa al lordo di eventuali *Scoperti*, *Minimi* e *Franchigie*.
- > **Minimo.**
Il limite minimo della quota di *Scoperto* che rimane a carico dell'*Assicurato* per ogni *Sinistro*. A differenza dello *Scoperto*, che è espresso in percentuale, il *Minimo* è espresso in cifra fissa, in euro (esempio: uno *Scoperto* del 10%, con il *Minimo* di 250 euro).
- > **Modulo Blu.**
Modulo di constatazione amichevole di incidente (Modello CAI), da compilare in caso di *Incidente* da Responsabilità Civile Auto. Nel modulo vanno indicati i dati dei veicoli e delle persone coinvolte nel *Sinistro*, con le relative dinamiche.
- > **PEC.**
PEC sta per Posta Elettronica Certificata, un servizio di posta elettronica che garantisce la prova dell'invio della consegna. La *PEC* permette di dare a un messaggio lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento.
- > **Periodo di Osservazione.**
Periodo temporale stabilito dalla normativa rilevante ai fini dell'evoluzione della *Classe Universale (CU)* per effetto dei *Sinistri* pagati nel periodo stesso.
- > **Polizza.**
Il documento che prova l'assicurazione.
- > **Premio.**
La somma che il *Contraente* deve a *Generali Italia* per le garanzie prestate. Comprende imposte, provvigioni ed eventuali oneri di legge.
- > **Proprietario.**
L'intestatario di un veicolo al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico), o colui che può dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

- > **R.C.A.**
Responsabilità Civile Auto.
- > **Residenza.**
Il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale come risulta da certificato anagrafico.
- > **Residui del Sinistro.**
Le tracce o i residui del bene assicurato che ha subito un *Sinistro* (ad esempio il *Veicolo* danneggiato dopo un *Incidente*).
- > **Responsabilità Paritaria.**
Si ha quando la responsabilità del *Sinistro* è attribuita in pari misura ai conducenti dei veicoli coinvolti.
- > **Responsabilità Principale.**
Si ha quando la responsabilità del *Sinistro* è attribuita in misura prevalente a uno dei conducenti dei veicoli coinvolti.
- > **Risarcimento.**
La somma dovuta al danneggiato in caso di *Sinistro* coperto dalla garanzia *R.C.A.*
- > **Risarcimento Diretto.**
La procedura, prevista dall'Art. 149 del *Codice delle Assicurazioni Private* per le assicurazioni del ramo *R.C.A.*, con la quale la richiesta di *Risarcimento* è rivolta alla propria compagnia e non alla compagnia del responsabile del *Sinistro*, attivabile quando l'*Incidente* vede coinvolti solo due veicoli entrati in collisione tra loro, entrambi identificati, assicurati e immatricolati in Italia, Città del Vaticano o San Marino.
- > **Rischio.**
La probabilità che si verifichi il *Sinistro*.
- > **Risoluzione.**
Lo scioglimento anticipato di un contratto per volontà delle parti o per legge.
- > **Rivalsa.**
Il diritto di *Generali Italia* a recuperare nei confronti dell'*Assicurato*, nei casi previsti dalla legge e dal *Contratto*, le somme che ha dovuto pagare a terzi.
- > **Scadenza Annuale.**
Scadenza della rata di *Premio* che corrisponde, come giorno, mese e anno, alla data di termine del *Contratto*.
- > **Scoperto.**
L'importo che rimane a carico dell'*Assicurato* per ogni *Sinistro*. È calcolato in percentuale sull'ammontare del danno liquidabile da *Contratto*. Se lo *Scoperto* è presente, si trova indicato in *Contratto*; può avere un limite minimo espresso in cifra fissa (esempio: uno *Scoperto* del 10% con il *Minimo* di 250 euro).
- > **Set Informativo.**
L'insieme formato dai seguenti documenti: DIP (Documento Informativo Precontrattuale), DIP Aggiuntivo (Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo) e Condizioni di Assicurazione, comprensive delle definizioni e dell'informativa sulla privacy.
- > **Sinistro.**
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
- > **Sinistro Penalizzante.**
Sinistro pagato con *Responsabilità Principale* o con *Responsabilità Paritaria*, se l'*Assicurato* ha accumulato, nell'arco degli ultimi cinque anni a causa dei singoli *Sinistri* verificatisi in tale periodo, una quota di responsabilità per concorso di colpa pari ad almeno il 51%.
- > **Spese di Giustizia.**
Le spese del processo penale che vengono poste a carico dell'imputato se viene condannato.
- > **Trasportati.**
Le persone trasportate sul *Veicolo* in modo conforme alla legge.
- > **Valore Assicurato.**
Il valore del *Veicolo* riportato in *Polizza* o nel *Certificato di Assicurazione*. Sono inclusi gli accessori di serie – ossia quelli installati dalla casa costruttrice senza maggiorazione di prezzo rispetto al listino – e fissati al *Veicolo* in modo stabile (per toglierli è necessario usare gli attrezzi).
- > **Valore Commerciale.**
È il valore che il *Veicolo* ha sul mercato. Per calcolarlo, *Generali Italia* tiene conto di eventuali optional documentati e fa riferimento alle quotazioni:
 - di QUATTORRUOTE (rivista dell'editoriale Domus che pubblica ogni mese le quotazioni dei veicoli usati);
 - di EUROTAX (la rivista specializzata della Sanguinetti Editore, che riporta le quotazioni di mercato dell'usato), con la quotazione media tra EUROTAX Giallo ed EUROTAX Blu, se il modello non è presente su QUATTORRUOTE.
- > **Veicolo.**
L'*Autovettura* assicurata, indicata in *Polizza*, identificata con la targa.

NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

> QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Art. 1 - Come pagare il Premio.

Il **Contraente**, **CA Auto Bank**, deve pagare il **Premio** dovuto per l'intero periodo assicurativo e, se il pagamento è a rate, queste devono essere pagate tutte. **CA Auto Bank** paga il **Premio** tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a **Generali Italia**.

Generali Italia rilascia:

- la Polizza;
- la quietanza di pagamento;
- il **Certificato di Assicurazione**;
- il **Certificato internazionale di assicurazione - ex Carta verde**.

Generali Italia invia la documentazione relativa al **Contratto** in formato elettronico (e-mail).

Il **Contraente/Assicurato** può comunque contattare l'Assistenza Clienti di **Generali Italia** e chiedere di riceverne una copia anche in formato cartaceo senza costi aggiuntivi. A richiesta del **Contraente/Assicurato**, **Generali Italia** rilascia di nuovo il **Certificato di Assicurazione** e gli altri documenti assicurativi indicati, in caso di:

- deterioramento (in tal caso, il **Contraente/Assicurato** deve impegnarsi a distruggere il documento deteriorato);
- Furto, smarrimento o distruzione (in tal caso, il **Contraente/Assicurato** deve dichiarare l'evento a **Generali Italia**)¹.

> QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

Art. 2 - Decorrenza delle garanzie.

Se non c'è un diverso accordo e se il **Premio** è stato pagato, le garanzie hanno effetto dalle ore 24 del giorno di **Decorrenza** indicato in **Polizza**.

Art. 3 - Durata dell'assicurazione.

Il **Contratto** non ha più effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di **Scadenza Annuale** indicata in **Polizza**; se entro questi 15 giorni (detti "periodo di comperto") il **Contraente/Assicurato** stipula un altro contratto di assicurazione per il medesimo **Rischio**, il **Contratto** non ha più effetto dalla data di decorrenza del nuovo contratto di assicurazione. Non è previsto il tacito rinnovo.

Art. 4 - Rinnovo del Contratto.

Per rinnovare il **Contratto** alla **Scadenza Annuale**, fermo quanto stabilito dall'Articolo 3 - "Durata dell'assicurazione", il **Contraente** deve chiedere a **Generali Italia** di stipulare l'assicurazione per un'ulteriore annualità e pagare il **Premio** di rinnovo. **Generali Italia** rilascia:

- la quietanza di pagamento;
- il **Certificato di Assicurazione**;
- il **Certificato Internazionale di Assicurazione - ex Carta Verde**.

Il **Contraente** può rinnovare il **Contratto** solo se la **Scadenza Annuale** del rinnovo non è successiva alla scadenza del contratto di finanziamento o leasing del **Veicolo**.

Attendi il Certificato di Assicurazione!

Dopo il pagamento del **Premio**, attendi di ricevere il **Certificato di Assicurazione**, indispensabile per poter circolare con il **Veicolo**. Ricorda di avere sempre a disposizione il **Certificato di Assicurazione**, in formato digitale o cartaceo, per mostrarlo in caso di controlli da parte delle Autorità e non essere sanzionato.



> DOVE VALE LA COPERTURA?

Art. 5 - Estensione territoriale.

Se le specifiche garanzie non riportano un'indicazione diversa, l'assicurazione vale nei territori di:

- Italia e Stati dell'Unione Europea (per Cipro la copertura è valida solo nelle zone poste sotto il controllo del Governo della Repubblica di Cipro);

¹ Art.12 del Reg. Isvap 13/2008.

- Città del Vaticano;
- Repubblica di San Marino;
- Liechtenstein;
- Principato di Monaco;
- Stati elencati e non barrati nel *Certificato internazionale di assicurazione - ex Carta Verde*.

Quando si circola all'estero l'assicurazione *R.C.A.* vale secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali; valgono comunque le maggiori garanzie previste dal *Contratto*.

Le garanzie "Tutela danni da veicoli non assicurati" e "Collisione *Animali Selvatici*" valgono solo in Italia.

> CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO?

Art. 6 - Beni assicurabili.

Quali beni sono assicurabili.

Sono assicurabili solo le *Autovetture* nuove, usate o *Km Zero*, immatricolate in Italia a uso proprio, acquistate o prese in leasing tramite un finanziamento o leasing *CA Auto Bank* presso i concessionari convenzionati con *CA Auto Bank*.

Quali beni non sono assicurabili.

Non sono assicurabili:

- veicoli **diversi dalle Autovetture**, come ad esempio autobus, minibus, autocarri, autoveicoli per trasporto promiscuo, per trasporti specifici, per uso speciale ecc.;
- veicoli con **targa estera, senza targa o con targa prova**;
- veicoli adibiti a **uso di terzi**, come ad esempio: taxi, noleggio con o senza conducente, uso scuola guida ecc.;
- veicoli adibiti al **trasporto di sostanze pericolose** (tossiche, infiammabili, radioattive, gas liquidi o simili).

Art. 7 - Gestione del Contratto.

Cessazione del *Rischio*.

Il *Contraente/Assicurato* deve comunicare a *Generali Italia* se il *Rischio* cessa, e inviare la documentazione che lo dimostra, nei seguenti casi:

- vendita;
- consegna in conto vendita;
- *Furto* totale;
- demolizione;
- cessazione della circolazione;
- esportazione definitiva del *Veicolo*.

Il *Contraente/Assicurato* si impegna a non utilizzare i documenti assicurativi relativi al *Veicolo* non più assicurato (*Certificato di Assicurazione* e *Certificato Internazionale di Assicurazione - ex Carta Verde*), e a distruggerli se li ha ricevuti in formato cartaceo.

Generali Italia procede alla *Risoluzione* anticipata del *Contratto* solo dopo aver ricevuto dal *Contraente/Assicurato* i seguenti documenti:

- **in caso di vendita o consegna in conto vendita del *Veicolo***: l'atto di vendita o l'attestazione di consegna in conto vendita;
- **in caso di demolizione del *Veicolo***: la copia del certificato rilasciato da un centro di raccolta autorizzato;
- **in caso di cessazione della circolazione o di esportazione definitiva del *Veicolo***: l'attestazione del P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) che certifica la restituzione della carta di circolazione/*DUC* del *Veicolo* e della targa di immatricolazione.

In questi casi, *Generali Italia*:

- rinuncia a esigere eventuali rate di *Premio* successive alla data di cessazione del *Rischio*;
- ricevuti i documenti, mette a disposizione del *Contraente* la parte di *Premio* pagata e non goduta, senza le imposte e senza il contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.). Per calcolare il *Premio* dovuto, *Generali Italia* moltiplica i giorni di garanzia residua per 1/360 del *Premio* annuo a partire dal giorno di *Risoluzione* del *Contratto*.

Estinzione anticipata del leasing/finanziamento.

Se il *Veicolo* è stato preso in locazione con un contratto di **leasing**, in caso di estinzione anticipata del leasing, riscatto del *Veicolo* o subentro nel contratto di leasing da parte di un altro utilizzatore, il **Contratto si risolve in modo automatico alla data di estinzione, riscatto o subentro.**

Se il *Veicolo* è stato acquistato con un contratto di **finanziamento**, in caso di **estinzione anticipata volontaria, il Contratto resta attivo** fino alla scadenza indicata nel *Certificato di Assicurazione* in vigore in quel momento; **in alternativa, il Contraente/Assicurato può chiedere la Risoluzione anticipata del Contratto**, nel qual caso il *Contratto* si risolve **alla data di estinzione del finanziamento.**

Quando il *Contratto* si risolve, *Generali Italia*:

- rinuncia a esigere eventuali rate di *Premio* successive alla data di *Risoluzione*;
- mette a disposizione del *Contraente* la parte di *Premio* pagata e non goduta, senza le imposte e senza il contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.). Per calcolare il *Premio* dovuto, *Generali Italia* moltiplica i giorni di garanzia residua per 1/360 del *Premio* annuo a partire dal giorno di *Risoluzione* del *Contratto*.

Art. 8 - Sospensione volontaria per mancato utilizzo del Veicolo².

È possibile chiedere la sospensione del *Contratto* se il *Veicolo* non è utilizzato. La sospensione è gratuita.

La richiesta va resa in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio³, **va presentata a Generali Italia e deve contenere l'indicazione del periodo di sospensione richiesto.**

La sospensione volontaria è registrata nella banca dati della Motorizzazione (Portale dell'Automobilista, consultabile sul sito www.ilportaledellautomobilista.it) e ha effetto dalla data di registrazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente⁴. Evasa la richiesta, *Generali Italia* dà conferma dell'avvenuta sospensione volontaria. Può chiedere la sospensione volontaria:

- il *Proprietario*;
- l'*usufruttuario*;
- l'*acquirente* con patto di riservato dominio;
- il *Locatario* in caso di locazione finanziaria.

Se il *Contraente* non è uno di questi soggetti, deve consegnare, con le modalità sopra descritte, la richiesta formale di sospensione resa dal soggetto legittimato.

Il Contraente/Assicurato si impegna a non utilizzare i documenti assicurativi ricevuti (Certificato di Assicurazione e Certificato Internazionale di Assicurazione - ex Carta Verde), e a distruggerli se li ha ricevuti in formato cartaceo.

Il termine di sospensione può essere prorogato più volte. **La proroga va chiesta a Generali Italia**, con le stesse modalità sopra descritte, almeno **10 giorni (5 giorni per i veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico)** prima della scadenza del periodo di sospensione in corso.

La sospensione non può avere una durata superiore, rispetto all'annualità assicurativa⁵, di **10 mesi (11 mesi per i veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico⁶)**. La riattivazione del *Contratto* può essere richiesta in qualsiasi momento, anche prima della scadenza del termine comunicato in principio (o in seguito prorogato).

Si ricorda che per poter circolare è indispensabile essere in possesso del Certificato di Assicurazione che viene consegnato da Generali Italia alla riattivazione del Contratto.

La riattivazione del *Contratto* avviene con l'emissione di **nuovi documenti assicurativi**:

- con data di *Decorrenza* pari a quella del termine del periodo di sospensione;
- con *Scadenza Annuale* prorogata per un periodo corrispondente all'effettivo periodo di sospensione, tenuto conto di eventuali proroghe.

Per maggiori informazioni sulla sospensione e riattivazione è possibile rivolgersi a *Generali Italia*.

² Art. 122-bis "Deroghe", comma 2, del *Codice delle Assicurazioni Private*.

³ Art. 47 del DPR 445/2000, richiamato dall'Art. 122-bis "Deroghe", comma 2, del *Codice delle Assicurazioni Private*.

⁴ Art. 122-bis "Deroghe", comma 3, del *Codice delle Assicurazioni Private*.

⁵ Art. 122-bis "Deroghe", comma 2, del *Codice delle Assicurazioni Private*.

⁶ Art. 60 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Attendi il Certificato di Assicurazione!

È indispensabile attendere il *Certificato di Assicurazione* per poter circolare con il *Veicolo*. Ricorda di averlo sempre a disposizione, in formato digitale o cartaceo, per mostrarlo in caso di controlli da parte delle Forze dell'Ordine e non essere sanzionato.

**Art. 9 - Tutela in caso di Furto del Veicolo.**

In caso di *Furto del Veicolo*, il *Contraente/Assicurato* deve darne immediata comunicazione a *Generali Italia* insieme alla copia della denuncia presentata all'autorità competente. **L'assicurazione non ha più effetto a partire dalle ore 24 del giorno della denuncia all'autorità.**

Generali Italia rinuncia a esigere le eventuali rate successive alla data del *Furto* e rimborso al *Contraente* l'eventuale *Premio* non goduto, senza le imposte e senza il contributo obbligatorio al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.).

Generali Italia calcola il periodo non goduto, oggetto del rimborso, a partire dal giorno della denuncia all'autorità.

Art. 10 - Clausole di vincolo.

Le clausole che seguono valgono solo se nella *Polizza* è riportata l'indicazione dell'Ente vincolatario e la data di scadenza del vincolo. Posto che il *Veicolo* è stato vincolato fino alla data di scadenza vincolo indicata in *Polizza*, *Generali Italia* si obbliga, per tutta la durata del vincolo:

- a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate dal *Contratto*, se non con il consenso scritto dell'Ente;
- a non consentire la sospensione del contratto, se non con il consenso scritto dell'Ente;
- a comunicare all'Ente ogni *Sinistro* in cui sia stato coinvolto il *Veicolo* indicato in *Polizza* entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia.

In caso di danni al *Veicolo*, *Generali Italia* paga l'*Indennizzo*⁷ all'Ente nella sua qualità di *Proprietario del Veicolo*; l'Ente, pertanto, sottoscrive la relativa quietanza liberatoria. Per i soli *Danni Parziali*, *Generali Italia* può pagare l'*Indennizzo* all'*Assicurato* con il consenso scritto dell'Ente.

Art. 11 – Legge applicabile, oneri fiscali.

Al *Contratto* si applica la legge italiana. Il *Contratto* è soggetto a imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge⁸. Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti dalla legge sono a carico del *Contraente*.

Art. 12 - Rinvio alle norme di legge.

Per tutto quanto non è regolato in altro modo dal *Set Informativo*, valgono le norme di legge italiane.

Art. 13 - Pagamenti da parte di Generali Italia.

Generali Italia paga le somme dovute per i rimborsi di *Premio* e per i *Sinistri* - anche in regime di *Risarcimento Diretto* - tramite bonifico bancario o postale a favore dell'avente diritto.

Art. 14 - Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali.

Fatta salva l'osservanza delle disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria della *R.C.A.*, *Generali Italia* non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare un *Sinistro* o fornire una prestazione o beneficio in applicazione di questo *Contratto* se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare un *Sinistro* o fornire una prestazione o riconoscere un beneficio espone *Generali Italia* a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni che derivano da risoluzioni delle Nazioni Unite, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America o dell'Italia. Se nelle Condizioni di assicurazione è presente una norma contrattuale difforme, questa disposizione prevale su ogni altra.

⁷ Art. 1891 "Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta" del Codice civile.

⁸ Legge 29 ottobre 1961, n. 1216 e successive modifiche e integrazioni.

> COME POSSO
DISDIRE LA POLIZZA?

Art. 15 - Diritto di ripensamento del Contraente.

Non è previsto il diritto di ripensamento da parte del *Contraente*.

> CHE OBBLIGHI HO?

Art. 16 - Dichiarazioni del Contraente/Assicurato - Variazioni del Rischio.

Generali Italia consente l'assicurazione e determina il *Premio* in base alle dichiarazioni del *Contraente/Assicurato* sui dati e le informazioni richiesti.

Il *Contraente/Assicurato* deve fornire a *Generali Italia* informazioni precise e complete, per permetterle di valutare in modo corretto il *Rischio* da assicurare.

Se il *Contraente/Assicurato* fornisce dati inesatti o parziali sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del *Rischio*, può:

- perdere del tutto o in parte il diritto all'*Indennizzo*, e
- determinare la cessazione dell'assicurazione⁹.

Per la garanzia *R.C.A.* il *Risarcimento* è garantito perché le eccezioni contrattuali non si possono far valere verso terzi¹⁰, ma ***Generali Italia* può rivalersi, in tutto o in parte, sul *Contraente/Assicurato* responsabile. *Generali Italia* può trattenere i *Premi* già incassati e il *Premio* per il periodo di assicurazione in corso.**

Il *Contraente/Assicurato* deve subito comunicare a *Generali Italia*, anche in forma scritta quando richiesto, se nel corso del *Contratto* la situazione considerata al momento in cui il *Contratto* ha avuto inizio si modifica in modo da aumentare la probabilità che l'evento dannoso si verifichi (*Aggravamento del Rischio*). Se il *Contraente/Assicurato* non rispetta questo obbligo, può perdere del tutto o in parte il diritto all'*Indennizzo*¹¹.

Art. 17 - Altre assicurazioni.

In caso di *Sinistro*, il *Contraente/Assicurato* deve comunicare a *Generali Italia* tutte le altre assicurazioni esistenti e le relative coperture, e deve comunicare il *Sinistro* a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, come previsto dal Codice civile¹². Se non lo fa, può perdere il diritto al *Risarcimento* o all'*Indennizzo*.

> COME POSSO
PRESENTARE
I RECLAMI E
RISOLVERE LE
CONTROVERSIE?

Art. 18 - Modalità di reclamo.

A *Generali Italia*.

Eventuali reclami possono essere presentati a *Generali Italia* con le seguenti modalità:

- con **lettera** inviata a *Generali Italia* S.p.A. - Customer Advocacy e Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - 00187 - Roma;
- tramite il **sito internet** di *Generali Italia*: www.generali.it, nella sezione Reclami;
- via **e-mail** all'indirizzo: reclami.it@generali.com.

La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Customer Advocacy e Tutela Cliente.

Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli agenti e dei loro dipendenti e collaboratori.

I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari e dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati all'intermediario e saranno gestiti da loro. Se il reclamo perviene a *Generali Italia*, la stessa lo trasmette senza ritardo all'intermediario interessato, e ne dà contestuale notizia al reclamante.

All'IVASS.

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'*IVASS*, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, **PEC**: ivass@pec.ivass.it. Il modello per presentare un reclamo all'*IVASS* è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori - Reclami".

I reclami indirizzati all'*IVASS* devono contenere:

a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;

⁹ Art. 1892 "Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave" – Art. 1893 "Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave" – Art. 1894 "Assicurazione in nome o per conto di terzi".

¹⁰ Art. 144 del *Codice delle Assicurazioni Private*.

¹¹ Art. 1898 "Aggravamento del Rischio".

¹² Art. 1910 "Assicurazione presso diversi assicuratori" – Art. 1913 "Avviso all'assicuratore in caso di sinistro".

- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
 - c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
 - d) copia del reclamo presentato a *Generali Italia* o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito;
 - e) ogni documento utile per descrivere in modo più compiuto le relative circostanze.
- Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori - Reclami".

Art. 19 – Tribunale competente.

Il tribunale competente per le controversie che riguardano l'esecuzione del *Contratto* è quello del luogo in cui il *Contraente* o l'*Assicurato* risiede, o ha il domicilio o la sede legale.

> INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 20 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016.

Utilizzo dei dati a fini contrattuali.

La informiamo che i suoi dati personali, da lei forniti, anche nel caso di registrazione in videoconferenza/audiokonferenza ai fini della vendita a distanza, o acquisiti da terzi(1) sono trattati da Generali Italia S.p.A. (di seguito anche la Compagnia) nell'ambito del Profilo Cliente, della consulenza e dell'offerta assicurativa, inclusi i preventivi assicurativi che predisporremo a favore suo o di terzi da lei designati, (i) per la proposizione e conclusione dei contratti assicurativi e dei servizi e/o prodotti connessi o accessori, e per eseguire i correlati adempimenti normativi (quali ad esempio quelli in materia di antiriciclaggio); (ii) per l'esecuzione dei contratti da lei stipulati, (iii) per, se del caso, prevenire, individuare e/o perseguire eventuali frodi assicurative; (iv) per comunicare i suoi dati personali a società che svolgono servizi in outsourcing per conto della Compagnia o per la esecuzione dei contratti in essere; (v) per l'esercizio e la difesa di diritti; (vi) per l'adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali; (vii) per la gestione e controllo interno; (viii) per attività statistiche (2). La informiamo, inoltre, che il trattamento dei suoi dati personali per le finalità di cui ai punti (i), (ii), (iii), (v), (vi) e (vii) è necessario e funzionale all'erogazione dei servizi da parte della Compagnia e/o all'esecuzione dei contratti in essere, nonché rispondente ad obbligo normativo in relazione ai dati acquisiti durante la video/audiokonferenza; mentre per le finalità di cui alla lettera (iv), (v) e (viii) il trattamento dei suoi dati si basa sul legittimo interesse della Compagnia a prevenire e individuare eventuali frodi assicurative, all'esercizio e difesa di propri diritti e a porre in essere una corretta gestione. La informiamo quindi che per le finalità del trattamento come sopra illustrate da (i) a (viii) il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere le attività richieste e preclude alla Compagnia di assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dai contratti in essere.

Diritti dell'interessato.

Lei potrà conoscere quali sono i suoi dati trattati presso la Compagnia e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento e di ottenere una copia dei propri dati laddove questi siano conservati in paesi al di fuori dell'Unione Europea, nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali dati vengono conservati o trasferiti) nonché opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento e comunque al loro uso a fini commerciali, in tutto o in parte anche per quanto riguarda l'uso di modalità automatizzate rivolgendosi a: Generali Italia S.p.A., Via Marocchessa 14, 31021 Mogliano Veneto TV, privacy.it@generali.com o al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile via e-mail a "RPD.it@generali.com" e/o via posta ordinaria all'indirizzo "RPD Generali Italia - Mogliano Veneto, Via Marocchessa 14 31021.

La informiamo, inoltre, che, qualora ravvisi un trattamento dei Suoi dati non coerente con i consensi da Lei espressi può sporgere reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con le modalità indicate sul sito del Garante stesso.

Tempi di conservazione dei dati.

I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi a seconda della finalità per la quale sono trattati dalla Compagnia, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare per le finalità contrattuali, per tutta la durata dei rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell'efficacia del contratto o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizione previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore.

Comunicazione dei Dati.

I suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento o, comunque, operanti quali Titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa anche all'interno ed al di fuori della UE(2).

Trasferimento dei dati all'estero.

I suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti, privati o pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell'Unione Europea o al di fuori della stessa (3) alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell'adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard).

Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa.

Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, la Compagnia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento Le sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet della Compagnia www.generali.it.

NOTE:

1. La Compagnia tratta le seguenti categorie di dati: dati anagrafici e identificativi, dati di contatto, dati di polizza, dati fiscali ed estremi di conto corrente bancario, altri dati personali forniti dall'interessato, dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque), dati acquisiti da altri soggetti terzi (società del Gruppo Generali, contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale e dei rischi finanziari, società esterne ai fini di ricerche di mercato). In aggiunta, anche su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, la Compagnia potrà effettuare trattamenti di dati relativi a condanne penali e reati.
2. Trattasi di soggetti, facenti parte della "catena assicurativa" (es. agenti, subagenti, collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, istituti di credito, società di recupero crediti, società di intermediazione mobiliare, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, società di assistenza stradale, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti, e altri erogatori convenzionati di servizi, ecc.), società del Gruppo Generali, ed altre società che svolgono, quali outsource, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.
3. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratori, vincolatari; assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.

SEZIONE 1 > RESPONSABILITÀ CIVILE

La garanzia è sempre compresa.

**> CHE COSA È
ASSICURATO?**

Art. 1.1 - Oggetto dell'assicurazione.

Generali Italia assicura i *Rischi* della Responsabilità Civile per cui è obbligatoria l'assicu-

razione¹³. Se il *Veicolo* causa senza volerlo danni a terzi mentre è usato in modo conforme alla sua funzione di mezzo di trasporto, *Generali Italia* paga le somme dovute ai terzi come *Risarcimento* dei danni. Queste somme:

- includono capitale, interessi e spese;
- sono pagate solo entro il limite del *Massimale* indicato in *Polizza*.

La garanzia opera a prescindere dall'area in cui il *Veicolo* è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento.

L'assicurazione opera anche per i danni a terzi che derivano:

- dal traino di **carrelli "appendice"**;
- dal traino di un **rimorchio munito di targa propria** effettuato nel rispetto delle norme in vigore in materia di traino di veicoli.

Art. 1.2 - Tipo di guida.

Il *Contratto* è stipulato nella forma "**guida libera**" (indicata in *Polizza* con la dicitura "conducente qualsiasi"). La garanzia opera chiunque sia il conducente al momento del *Sinistro*.



POSSO FAR GUIDARE IL MIO VEICOLO DA CHIUNQUE?

Puoi far guidare il tuo *Veicolo* da chiunque sia abilitato alla guida.

SONO ASSICURATI ANCHE RISCHI DI RESPONSABILITÀ CIVILE DIVERSI DA QUELLA OBBLIGATORIA?

Art. 1.3 - "Sicurezza comune".

Oltre alla Responsabilità Civile obbligatoria, *Generali Italia* assicura, con lo stesso *Massimale* e senza aumento del *Premio*, i danni causati senza volerlo a terzi:

- dal **gancio di traino** del *Veicolo*;
- da un *Trasportato* del *Veicolo* ("**Responsabilità Civile dei terzi Trasportati**").

In questi casi, il *Massimale* indicato in *Polizza* è destinato innanzitutto ai *Risarcimenti* dovuti per la *R.C.A.* e, per la parte non assorbita dai medesimi *Risarcimenti*, a quelli dovuti sulla base delle estensioni citate nei punti precedenti.

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 1.4 - *Rischi esclusi*.

Non sono assicurati i danni causati:

- da **dolo** del conducente, del *Proprietario* o del *Contraente/Assicurato*;
- dalla partecipazione del *Veicolo* a **gare o competizioni sportive**, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara¹⁴.

Il conducente responsabile del *Sinistro* **non è considerato terzo** ed è escluso dalla copertura della garanzia *R.C.A.*

Inoltre, solo **con riferimento ai danni a cose, non sono considerati terzi** e sono quindi esclusi dalla copertura della Garanzia *R.C.A.* i seguenti soggetti:

1. il *Proprietario*, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il *Locatario* in caso di *Veicolo* concesso in leasing;
2. il coniuge non legalmente separato, il convivente di fatto, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto 1. nonché gli affiliati e gli altri parenti o affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivono con questi o sono a loro carico perché l'*Assicurato* provvede in modo abituale al loro mantenimento;
3. se l'*Assicurato* è una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati dal punto 2.

In tutti i casi citati, *Generali Italia* può agire in *Rivalsa* per gli eventuali danni comunque pagati a terzi.

¹³ Art.122 "Veicoli a motore" *Codice delle Assicurazioni Private*.

¹⁴ Art. 9 "Competizioni sportive su strada" del *Codice della Strada*.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 1.5 – Esclusioni previste dal Contratto.

Generali Italia può agire in **Rivalsa** per le somme pagate in conseguenza di danni causati a terzi per i **Sinistri**:

- a) che avvengono quando **il conducente non è abilitato alla guida** a norma di legge. La garanzia vale però in caso di:
 - patente scaduta se il conducente, entro due mesi dalla data del **Sinistro**, dimostra di averla rinnovata;
 - patente non ancora conseguita, durante l'esercitazione alla guida se questa avviene nel rispetto del **Codice della Strada**.
- b) che avvengono quando il conducente è sanzionabile perché guida sotto l'influenza di **alcool**, o dopo aver assunto **sostanze stupefacenti o psicotrope**, come stabilito dal **Codice della Strada**¹⁵;
- c) che avvengono quando il **Veicolo** non può circolare perché **non è in regola** da più di due mesi **con le norme relative alla revisione**;
- d) subito dai trasportati se **il trasporto non è effettuato in conformità** alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione/**DUC** del **Veicolo**;
- e) che avvengono in **Aree Aeroportuali**, se il **Veicolo** non è munito delle specifiche autorizzazioni da parte dell'Autorità o Ente competente.



QUANDO IL CONDUCENTE È ABILITATO ALLA GUIDA?

Il conducente è abilitato quando ha conseguito la regolare patente di guida prevista per la tipologia di veicoli a cui il **Veicolo** appartiene. È abilitato anche chi, privo di patente di guida, al momento del **Sinistro** circola in modo conforme alle disposizioni di legge: per esempio chi guida con il “foglio rosa” nel rispetto delle prescrizioni di legge.



COSA VUOL DIRE “RIVALSA”?

La “**Rivalsa**” è un diritto che le compagnie assicurative, per legge, possono esercitare nei confronti dei clienti. **Generali Italia** si rivaie quando chiede al cliente di restituirle del tutto o in parte il **Risarcimento** versato ai danneggiati. Può farlo se l'**Incidente** avviene in violazione delle regole del **Contratto** (per esempio: se il conducente guida senza aver conseguito la patente).

Art. 1.6 – Franchigia R.C.A.

È prevista una **Franchigia R.C.A.**, pari all'importo indicato in **Polizza**, che resta a carico dell'**Assicurato**. L'**Assicurato** paga la **Franchigia R.C.A.** a **Generali Italia**:

- in casi di **Risarcimento Diretto**, quando l'assicurazione della controparte risarcisce il proprio assicurato (anche in parte);
- negli altri casi, quando **Generali Italia** paga il danneggiato (anche in parte).

Generali Italia conserva il diritto di gestire il **Sinistro** anche se l'importo del **Risarcimento** rientra nei limiti della **Franchigia**.



COME FUNZIONA LA FRANCHIGIA?

Esempio di Franchigia

Massimale: 25.000.000 euro

Franchigia: 100 euro

Ammontare del danno: 5.000 euro

Parte di danno a carico di **Generali Italia**: 4.900 euro (ovvero l'ammontare del danno detratta la **Franchigia**)

Parte di danno a carico dell'**Assicurato**: 100 euro

15 Art. 186 “Guida sotto l'influenza dell'alcool” – Art. 186 bis “Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o cose” – Art. 187 “Guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti”.



COSA FACCIO IN CASO DI INCIDENTE?

Segnala l'*Incidente*

- indossa l'apposito giubbotto catarifrangente prima di scendere dal *Veicolo* per mettere il segnale di emergenza;
- non muovere o tentare di curare i feriti, soprattutto se non sono coscienti e richiedi l'intervento della Polizia Stradale o dei Carabinieri. L'autorità interpellata attiverà i mezzi di soccorso necessari.

Documenta l'*Incidente*

- cerca di individuare eventuali testimoni e raccoglili le generalità;
- se disponi di un cellulare dotato di fotocamera, scatta delle foto che ritraggano lo stato dei luoghi dell'*Incidente* e i danni alle auto, moto o altri veicoli coinvolti. Ricorda di fotografare anche le targhe dei veicoli.

Compila il *Modulo Blu*

- compila con attenzione il **Modulo Blu** insieme alla controparte e firmatelo entrambi. Se non siete d'accordo apponi solo la tua firma nell'apposito spazio; il *Modulo Blu* vale in ogni caso come denuncia del *Sinistro*. Se non hai in auto il *Modulo Blu* puoi compilarlo anche in seguito, e incontrare la controparte per firmarlo insieme.

Per tutti i dettagli vedi la Sezione 5.

Avvia la procedura di *Risarcimento*

Per ricevere assistenza e avviare la procedura, invia **entro 3 giorni** la denuncia dell'evento in uno dei seguenti modi:

- via e-mail a aperturasinistri@generali.com;
- via PEC all'indirizzo generaliitalia@pec.generaligroup.com;
- per raccomandata con avviso di ricevimento a *Generali Italia* - Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto, Treviso.

Per tutti i dettagli vedi la Sezione 5.

Porta il *Veicolo* presso una carrozzeria convenzionata con *Generali Italia*

- in questo modo la gestione del tuo *Sinistro* è rapida e sicura. Inoltre, se non hai responsabilità nel *Sinistro* e se la riparazione non è antieconomica, puoi far riparare il tuo *Veicolo* senza anticipo di denaro.

Puoi trovare la carrozzeria più vicina a te sul sito internet <https://www.generali.it/strutture-convenzionate/carrozzerie>.

> CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE È PRESTATO LA GARANZIA R.C.A.?

Art. 1.7 - Forma tariffaria Bonus Malus con *Franchigia*.

L'assicurazione è stipulata nella forma tariffaria Bonus/Malus con *Franchigia*. La forma tariffaria Bonus/Malus prevede riduzioni o maggiorazioni di *Premio* in assenza o in presenza di *Sinistri* nel *Periodo di Osservazione*¹⁶ descritto nell'Allegato 1 - "Forma tariffaria Bonus/Malus", in fondo alle Condizioni di Assicurazione.

Tuttavia, nel caso specifico, **Generali Italia** e il **Contraente** concordano che il **Premio stabilito per la prima annualità resti fisso anno dopo anno, per tutta la durata del finanziamento o leasing del Veicolo**, salvi i possibili adeguamenti in caso di **Aggravamento del Rischio** (ad esempio cambio di *Residenza* o *Sede Legale*).

Art. 1.8 - Riscatto del *Sinistro*.

Posso evitare il peggioramento della Classe di Merito in caso di *Incidente* con colpa?

Il **Contraente/Assicurato** può evitare il peggioramento della *Classe di Merito* se rimborsa gli importi pagati in via definitiva per i *Sinistri* che hanno causato l'evoluzione in Malus.

In caso di più *Sinistri*, è possibile rimborsare anche solo alcuni dei *Sinistri* pagati; in questo caso l'evoluzione in Malus si applica solo per i *Sinistri* che non sono stati rimborsati.

Il rimborso deve essere effettuato:

- a CONSAP, per i *Sinistri* liquidati nell'ambito della procedura di *Risarcimento Diretto* (CARD);
- a *Generali Italia* per gli altri *Sinistri* (che non rientrano nella procedura CARD).

Il *Contraente/Assicurato* può esercitare questa facoltà solo per i *Sinistri* pagati nel

¹⁶ Provv. 72/2018 di IVASS.

Periodo di Osservazione precedente al rinnovo, e comunque entro sei mesi dalla scadenza del Contratto.

Il *Contraente/Assicurato*, per conoscere l'importo dei *Sinistri* che rientrano nella procedura di *Risarcimento Diretto*¹⁷, deve rivolgersi alla "Stanza di compensazione" presso CONSAP:

- tramite la procedura on-line sul sito www.consap.it;
- in forma scritta a CONSAP, Via Yser, 14 - 00198 Roma.

Art. 1.9 - Attestato di Rischio.

Almeno 30 giorni prima della *Scadenza Annuale* del *Contratto*, *Generali Italia* mette a disposizione l'*Attestato di Rischio*:

- nell' "Area Clienti" del sito internet (www.generali.it) riservata ai *Contraenti*;
- sull'home page del sito internet (www.generali.it), nella sezione "Comunicazioni obbligatorie IVASS", al link "Canale alternativo per la stampa dell'*Attestato di Rischio*", anche per i soggetti diversi dal *Contraente* a cui l'*Attestato di Rischio* deve essere messo a disposizione, ossia: *Proprietario*, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, o *Locatario* in caso di leasing.

SEZIONE 2 > PROTEZIONE IMPREVISTI

La garanzia è sempre compresa.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 2.1 - Rinuncia alla Rivalsa per guida sotto l'influenza di alcool.

Generali Italia rinuncia alla *Rivalsa* prevista dall'art.1.5 lettera b), se il *Sinistro* avviene quando il conducente guida sotto l'influenza dell'alcool.

Art. 2.2 - Rinuncia alla Rivalsa quando il Veicolo non è in regola con la revisione.

Generali Italia rinuncia alla *Rivalsa* prevista dall'art.1.5 lettera c), quando il *Sinistro* avviene durante la circolazione del *Veicolo* non in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione.

Art. 2.3 - Danni alla tappezzeria.

Generali Italia rimborsa **fino a 250 euro per evento** le spese documentate sostenute per eliminare i danni causati all'interno del *Veicolo* dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali (il trasporto e il danno devono risultare da una dichiarazione dell'istituto di cura o delle Forze dell'Ordine).

Art. 2.4 - Perdita chiavi.

Generali Italia rimborsa **fino a 250 euro per evento** le spese documentate sostenute in conseguenza di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni automatici di apertura delle portiere del *Veicolo*. Entro lo stesso limite sono inoltre indennizzabili le spese di sostituzione della serratura o del congegno con altro equivalente e le eventuali spese di sbloccaggio del sistema di apertura delle portiere.

Art. 2.5 - Ripristino box.

Generali Italia rimborsa **fino a 500 euro per evento** le spese documentate sostenute per ripristinare il garage di proprietà danneggiato da *Incendio* del *Veicolo*.

Art. 2.6 - Rimborso spese di reimmatricolazione.

In caso di *Perdita Totale* del *Veicolo* per uno dei seguenti motivi:

- *Incendio*
- *Furto*
- *Incidente*.

Generali Italia rimborsa **fino a 250 euro per evento** le spese documentate sostenute dall'*Assicurato* per immatricolare un altro veicolo dello stesso tipo, che sostituisce quello assicurato, se l'*Assicurato* lo assicura con *Generali Italia*.

¹⁷ Art. 149 "Procedura di Risarcimento Diretto" del *Codice delle Assicurazioni Private*.

Art. 2.7 - Rimborso spese per rifare la patente a seguito di smarrimento, distruzione o Furto.

Generali Italia paga, in seguito a presentazione della relativa denuncia alle autorità, **25 euro** a copertura delle spese di duplicazione sostenute dall'*Assicurato* in seguito a smarrimento, distruzione o *Furto* della sua patente di guida.

Tutte le spese devono essere documentate.

Conserva tutte le ricevute e le eventuali denunce alle autorità.

Generali Italia paga quanto dovuto solo se presenti i giustificativi di spesa in originale (ad esempio ricevute, fatture, ecc.) che attestano il pagamento e le eventuali denunce alle autorità.



SEZIONE 3 > TUTELA DANNI DA VEICOLI NON ASSICURATI

La garanzia è sempre compresa.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 3.1 - Oggetto dell'assicurazione.

La garanzia opera se il *Veicolo* subisce danni a seguito di una **collisione con un veicolo a motore identificato, ma non assicurato**. In questo caso, *Generali Italia* **garantisce**:

- il **costo della riparazione** dei **Danni Diretti e materiali** subiti dal *Veicolo*, entro i limiti stabiliti in *Contratto*;
- il **rimborso delle spese mediche** sostenute a seguito dell'eventuale *Infortunio* subito dal *Legittimo Conducente* per lo stesso evento.

Generali Italia paga i danni al *Veicolo* solo se riparati e solo entro il **Massimale stabilito**; l'*Assicurato* ha diritto al valore del *Veicolo* al momento del *Sinistro* senza doverlo riparare, sempre entro il limite del *Massimale*, solo se la riparazione è antieconomica, ossia quando il costo per riparare il *Veicolo* è superiore al suo *Valore Commerciale*. Per conoscere il modo in cui *Generali Italia* determina il valore del *Veicolo* al momento del *Sinistro* in caso di riparazione antieconomica, si veda più avanti l'Articolo 6.3 – “Calcolo dell'ammontare del danno”.

Se l'*Assicurato* fa riparare il *Veicolo* presso un centro non convenzionato con *Generali Italia*, deve presentare la fattura della riparazione per ottenere l'*Indennizzo*.

La garanzia opera solo se:

- il *Legittimo Conducente* del *Veicolo* **non ha alcuna responsabilità** nella causa del *Sinistro*. Per dimostrarlo, deve inviare a *Generali Italia* i seguenti documenti:
 - il **verbale** o il **rapporto** delle autorità di pubblica sicurezza;
 - il **Modulo Blu**, se compilato e firmato da entrambe le parti;
- il *Sinistro* avviene in Italia, fuori dalle *Aree Aeroportuali*;
- il veicolo del responsabile è identificato e immatricolato in Italia;
- il *Sinistro* coinvolge **solo 2 veicoli**;
- il **diritto al Risarcimento** verso i terzi e verso il Fondo di Garanzia Vittime della Strada **non è prescritto** quando *Generali Italia* paga l'*Indennizzo*.

Art. 3.2 – Massimale.

Il *Massimale* per i danni al *Veicolo*, inteso al lordo di *Scoperti* e *Minimi*, è il valore più basso tra:

- *Valore Assicurato* del *Veicolo*, indicato nel *Certificato di Assicurazione*;
- *Valore Commerciale* del *Veicolo* al momento del *Sinistro*;
- limite di **200.000 euro** per *Sinistro*.

Il *Massimale* per il rimborso delle spese mediche è di **5.000 euro**.

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 3.3 – Rischi esclusi.

La garanzia non opera in caso di **dolo**:

- del *Legittimo Conducente*;
- del *Proprietario/Locatario*.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 3.4 - Esclusioni previste dal Contratto.

Sono esclusi i danni che avvengono:

- a) quando il **conducente non è abilitato alla guida** a norma di legge. La garanzia vale però:
 - in caso di patente scaduta se il conducente, entro due mesi dalla data del *Sinistro*, dimostra di averla rinnovata;
 - in caso di patente non ancora conseguita, durante l'esercitazione alla guida se questa avviene nel rispetto del *Codice della Strada*¹⁸;
- b) quando il *Veicolo* partecipa a **gare o competizioni sportive**, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
- c) quando il conducente è sanzionabile perché guida sotto l'influenza di **alcool**, o dopo aver assunto **sostanze stupefacenti o psicotrope**, come stabilito dal *Codice della Strada*¹⁹;
- d) quando il *Veicolo* non può circolare perché **non è in regola** da più di due mesi **con le norme relative alla revisione**;
- e) in conseguenza di **terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti**;
- f) in conseguenza di atti di **guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione**;
- g) in conseguenza dello sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di **energia nucleare o radioattività**.

Art. 3.5 - Scoperto e Minimo.

La garanzia prevede uno **Scoperto** del **10%** per i danni al *Veicolo*, con un **Minimo** di **250 euro**. Lo **Scoperto** e il **Minimo** **si applicano nei seguenti casi**:

- quando l'Assicurato fa riparare il *Veicolo* presso un centro non convenzionato con *Generali Italia*;
- quando la riparazione è antieconomica.

Se l'Assicurato fa riparare il *Veicolo* **presso una delle carrozzerie convenzionate** con *Generali Italia* che fanno parte del circuito Carrozzeria SiCura, invece, ***Generali Italia* non applica lo Scoperto e il Minimo**.



COME FUNZIONANO LO SCOPERTO E IL MINIMO?

Esempi di **Scoperto** e **Minimo** in caso di Tutela danni da veicoli non assicurati

CASO A: il costo per riparare il *Veicolo* è minore del suo **Valore Commerciale** (obbligo di riparazione)

Esempio:

Valore Commerciale del *Veicolo* al momento del *Sinistro*: 20.000 euro

Costo per riparare il *Veicolo* a seguito del *Sinistro*: 2.000 euro

Scoperto: 10% (10% di 2.000 euro = 200 euro), con un **Minimo** di 250 euro

Riparazione presso una carrozzeria non convenzionata

Parte di danno a carico di *Generali Italia*: 2.000 euro – 250 euro di **Minimo** = 1.750 euro

Parte di danno a carico dell'Assicurato: 250 euro di **Minimo** (perché lo **Scoperto** del 10% del danno è inferiore al **Minimo** non indennizzabile).

Riparazione presso una carrozzeria convenzionata

Parte di danno a carico di *Generali Italia*: 2.000 euro

Parte di danno a carico dell'Assicurato: 0 euro (perché *Generali Italia* non applica lo **Scoperto** e il **Minimo**).

¹⁸ Art. 122 "Esercitazioni di guida".

¹⁹ Art. 186 "Guida sotto l'influenza dell'alcool" – Art. 186 bis "Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o cose" – Art. 187 "Guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti".

► **CASO B: il costo per riparare il Veicolo è maggiore del suo Valore Commerciale (riparazione antieconomica)**

Esempio:

Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro: 1.000 euro

Costo per riparare il Veicolo a seguito del Sinistro: 2.000 euro (il costo di riparazione è maggiore del Valore Commerciale, quindi si applica il limite del Valore Commerciale e l'obbligo di riparazione decade)

Scoperto: 10% (10% di 1.000 euro = 100 euro) con un Minimo di 250 euro

Nessuna riparazione (in questo caso la riparazione non è necessaria per ottenere l'Indennizzo)

Parte di danno a carico di Generali Italia: 1.000 euro – 250 euro di Minimo = 750 euro

Parte di danno a carico dell'Assicurato: 250 euro di Minimo (perché lo Scoperto del 10% del danno è inferiore al Minimo non indennizzabile).

> **CHE OBBLIGHI HO?**

Art. 3.6 - Obblighi a carico dell'Assicurato.

L'Assicurato cede a Generali Italia i propri diritti nei confronti di chi ha la responsabilità civile del Sinistro²⁰ e in particolare nei confronti del Fondo Garanzia Vittime della Strada.

L'Assicurato ha questo obbligo solo in relazione:

- ai danni che sono oggetto di questa garanzia;
- all'entità dell'Indennizzo che ha ricevuto.

L'Assicurato mantiene invece la facoltà di agire verso i responsabili e verso il Fondo di Garanzia Vittime della Strada:

- per quanto non è coperto da questa garanzia;
- per l'eventuale eccedenza rispetto all'Indennizzo ricevuto.

L'Assicurato deve interrompere i termini di prescrizione nei confronti del Fondo di Garanzia Vittime della Strada fino a che Generali Italia non paga l'Indennizzo. Se non lo fa, rischia di perdere in tutto o in parte il diritto all'Indennizzo.



COSA FACCIO IN CASO DI INCIDENTE CON UN VEICOLO NON ASSICURATO?

Allerta le autorità

- per farle intervenire sul luogo dell'Incidente e far verbalizzare l'accaduto. Solo così puoi provare l'evento e far riparare i danni entro i limiti stabiliti. **Compila inoltre il Modulo Blu e fallo firmare alla controparte.**

Fai subito la denuncia

Denuncia l'evento a Generali Italia entro 3 giorni, in uno dei seguenti modi:

- via e-mail a aperturasinistri@generali.com;
- via PEC all'indirizzo generaliitalia@pec.generaligroup.com;
- per raccomandata con avviso di ricevimento a Generali Italia - Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto, Treviso.

In caso di Infortunio, conserva tutta la documentazione medica e le ricevute delle spese sostenute.

Per tutti i dettagli vedi la sezione 6.

Ricevuto l'ok alla riparazione da parte di Generali Italia, scegli una carrozzeria del circuito SiCura e porta lì il tuo Veicolo.

- Puoi trovare la carrozzeria più vicina a te sul sito internet: <https://www.generali.it/strutture-convenzionali/carrozzerie>.

²⁰ Art. 1916 "Diritto di surrogazione dell'assicuratore" del Codice civile.

SEZIONE 4 > COLLISIONE ANIMALI SELVATICI

La garanzia è sempre compresa.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 4.1 - Oggetto dell'assicurazione.

La garanzia opera se il *Veicolo* subisce danni a seguito di un urto o una collisione contro *Animali Selvatici* (ad esempio daini, cinghiali, lupi, volpi, fagiani ecc.). In questo caso, *Generali Italia* **garantisce il costo della riparazione** dei **Danni Diretti e materiali** subiti dal *Veicolo*, entro i limiti stabiliti in *Contratto*.

Generali Italia paga i danni al *Veicolo* solo se riparati e solo entro il **Massimale stabilito**; l'*Assicurato* ha diritto al valore del *Veicolo* al momento del *Sinistro* senza doverlo riparare, sempre entro il limite del *Massimale*, solo se la riparazione è antieconomica, ossia quando il costo per riparare il *Veicolo* è superiore al suo *Valore Commerciale*. Per conoscere il modo in cui *Generali Italia* determina il valore del *Veicolo* al momento del *Sinistro* in caso di riparazione antieconomica, si veda più avanti l'Articolo 6.3 – "Calcolo dell'ammontare del danno".

Se l'*Assicurato* fa riparare il *Veicolo* presso un centro non convenzionato con *Generali Italia*, deve presentare la fattura della riparazione per ottenere l'*Indennizzo*.

La garanzia opera solo se:

- il *Sinistro* avviene in Italia, su una strada asfaltata aperta al pubblico;
- l'*Assicurato* presenta il **verbale** o il **rapporto delle autorità di pubblica sicurezza** (Polizia Stradale o equivalente) intervenute sul luogo del *Sinistro* che certificano senza dubbio l'urto o collisione del *Veicolo* con l'*Animale selvatico*.

In autostrada la garanzia opera solo in caso di collisione contro volatili.

Generali Italia rimborsa inoltre le spese che l'*Assicurato* sostiene per eliminare i danni causati all'interno del *Veicolo* dal trasporto occasionale di animali vittime di incidenti stradali. **Le spese devono essere documentate.** L'*Assicurato* deve presentare una **dichiarazione della clinica veterinaria o delle Forze dell'Ordine** che attesta il trasporto e il danno.

Art. 4.2 – Massimale.

Il *Massimale* per i danni al *Veicolo* causati dalla collisione con *Animali Selvatici*, inteso al lordo di *Scoperti* e *Minimi*, è il valore più basso tra:

- *Valore Assicurato* del *Veicolo*, indicato nel *Certificato di Assicurazione*;
- *Valore Commerciale* del *Veicolo* al momento del *Sinistro*;
- limite di **5.000 euro** per *Sinistro*.

Il *Massimale* per il rimborso delle spese per eliminare i danni interni al *Veicolo* in caso di trasporto di animali è di **750 euro per Sinistro**.



COME CAPISCO CHE MASSIMALE SI APPLICA?

Il *Massimale*, considerato al lordo di *Scoperti* e *Minimi*, è il valore più basso tra (A), (B) e (C):

- *Valore Assicurato* (A)
- *Valore Commerciale* del *Veicolo* al momento del *Sinistro* (B)
- Limite di **5.000 euro** per *Sinistro* (C).

Esempio 1:

- *Valore Assicurato* (A): 25.000 euro
- *Valore Commerciale* del *Veicolo* al momento del *Sinistro* (B): 20.000 euro
- Limite (C): 5.000 euro

In questo caso, il *Massimale* applicato è di 5.000 euro (il più basso dei 3).

Esempio 2:

- *Valore Assicurato* (A): 7.000 euro
- *Valore Commerciale* del *Veicolo* al momento del *Sinistro* (B): 4.000 euro
- Limite (C): 5.000 euro

In questo caso, il *Massimale* applicato è di 4.000 euro (il più basso dei 3).

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 4.3 – *Rischi esclusi.*

La garanzia non opera in caso di **dolo**:

- del *Legittimo Conducente*;
- del *Proprietario/Locatario*.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 4.4 – *Esclusioni previste dal Contratto.*

In caso di **urto contro Animali Selvatici**, il conducente responsabile del *Sinistro* deve fermarsi e fare ciò che può per far **soccorrere l'animale ferito**²¹: la garanzia non opera se il conducente del *Veicolo* riceve una sanzione per non averlo fatto.

Sono esclusi i danni che avvengono:

- a) quando il **conducente non è abilitato alla guida** a norma di legge. La garanzia vale però:
 - in caso di patente scaduta se il conducente, entro due mesi dalla data del *Sinistro*, dimostra di averla rinnovata;
 - in caso di patente non ancora conseguita, durante l'esercitazione alla guida se questa avviene nel rispetto del *Codice della Strada*²²;
- b) quando il *Veicolo* partecipa a **gare o competizioni sportive**, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
- c) quando il conducente è sanzionabile perché guida sotto l'influenza di **alcohol**, o dopo aver assunto **sostanze stupefacenti o psicotrope**, come stabilito dal *Codice della Strada*²³;
- d) quando il *Veicolo* non può circolare perché **non è in regola** da più di due mesi **con le norme relative alla revisione**;
- e) in conseguenza di **terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti**.

Art. 4.5 – *Scoperto e Minimo.*

La garanzia prevede uno **Scoperto** del **10%**, con un **Minimo** di **150 euro**. Lo *Scoperto* e il *Minimo* si applicano nei seguenti casi:

- quando l'*Assicurato* fa riparare il *Veicolo* presso un centro non convenzionato con *Generali Italia*;
- quando la riparazione è antieconomica.

Se l'*Assicurato* fa riparare il *Veicolo* presso una delle carrozzerie convenzionate con *Generali Italia* che fanno parte del circuito Carrozzeria SiCura, invece, ***Generali Italia* non applica lo Scoperto e il Minimo.**



COME FUNZIONANO LO SCOPERTO E IL MINIMO?

Esempi di Scoperto e Minimo in caso di Collisione con Animali Selvatici

CASO A: il costo per riparare il *Veicolo* è minore del suo **Valore Commerciale** (obbligo di riparazione)

Esempio:

Valore Commerciale del *Veicolo* al momento del *Sinistro*: 20.000 euro

Costo per riparare il *Veicolo* a seguito del *Sinistro*: 2.000 euro

Scoperto: 10% (10% di 2.000 euro = 200 euro), con un *Minimo* di 150 euro

Riparazione presso una carrozzeria non convenzionata

Parte di danno a carico di *Generali Italia*: 2.000 euro – 200 euro di Scoperto = 1.800 euro

Parte di danno a carico dell'*Assicurato*: 200 euro di Scoperto (perché lo Scoperto del 10% del danno è maggiore del *Minimo* non indennizzabile).

Riparazione presso una carrozzeria convenzionata

Parte di danno a carico di *Generali Italia*: 2.000 euro

Parte di danno a carico dell'*Assicurato*: 0 euro (perché *Generali Italia* non applica lo Scoperto e il *Minimo*).

²¹ Art. 189 "Comportamento in caso di incidente", comma 9-bis, del *Codice della Strada*.

²² Art. 122 "Esercitazioni di guida".

²³ Art. 186 "Guida sotto l'influenza dell'alcohol" - Art. 186 bis "Guida sotto l'influenza dell'alcohol per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o cose" - Art. 187 "Guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti".

CASO B: il costo per riparare il Veicolo è maggiore del suo Valore Commerciale (riparazione antieconomica)

Esempio:

Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro: 1.000 euro

Costo per riparare il Veicolo a seguito del Sinistro: 2.000 euro (il costo di riparazione è maggiore del Valore Commerciale, quindi l'obbligo di riparazione decade)

Scoperto: 10% (10% di 1.000 euro = 100 euro) con un Minimo di 150 euro

Nessuna riparazione (in questo caso la riparazione non è necessaria per ottenere l'Indennizzo)

Parte di danno a carico di Generali Italia: 1.000 euro – 150 euro di Minimo = 850 euro

Parte di danno a carico dell'Assicurato: 150 euro di Minimo (perché lo Scoperto del 10% del danno è inferiore al Minimo non indennizzabile).



COSA FACCIO IN CASO DI COLLISIONE CON UN ANIMALE SELVATICO?

Allerta le autorità

- per farle intervenire sul luogo dell'Incidente e far verbalizzare l'accaduto. Solo così puoi provare l'evento e far riparare i danni entro i limiti stabiliti.

Fai subito la denuncia

Denuncia l'evento a Generali Italia entro 3 giorni, in uno dei seguenti modi:

- via e-mail a aperturasinistri@generali.com;
- via PEC all'indirizzo generaliitalia@pec.generaligroup.com;
- per raccomandata con avviso di ricevimento a Generali Italia - Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto, Treviso.

Ricorda di inviare anche il verbale che prova l'evento.

Per tutti i dettagli vedi la sezione 6.

Ricevuto l'ok alla riparazione da parte di Generali Italia, scegli una carrozzeria del circuito SiCura e porta lì il tuo Veicolo.

- Puoi trovare la carrozzeria più vicina a te sul sito internet: <https://www.generali.it/strutture-convenzionate/carrozzerie>.

SEZIONE 5 > PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI R.C.A.

> COSA FARE IN CASO DI SINISTRO R.C.A.?

Art. 5.1 - Denuncia del Sinistro R.C.A.

Il Contraente/Assicurato deve:

- fare la denuncia di Sinistro sul Modulo Blu fornito da Generali Italia;
- indicare nella denuncia tutti i dati relativi alla Polizza e al Sinistro, così come richiesto nel modello stesso;
- presentare la denuncia entro 3 giorni da quando il Sinistro si è verificato o il Contraente/Assicurato ne ha avuto conoscenza;
- inviare nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al Sinistro.

Il Contraente/Assicurato può fare la denuncia:

- via e-mail a aperturasinistri@generali.com;
- via PEC all'indirizzo generaliitalia@pec.generaligroup.com;
- per raccomandata con avviso di ricevimento a Generali Italia - Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto, Treviso.

Se il Contraente/Assicurato omette, comunica in modo inesatto o ritarda la denuncia del Sinistro o l'invio della documentazione, Generali Italia ha diritto di esercitare la Rivalsa²⁴.

²⁴ Se presenti i presupposti dell'Art. 1915 "Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio" del Codice civile.

Se il *Sinistro* avviene in Italia, per ricevere informazioni su come compilare il *Modulo Blu* il *Contraente/Assicurato* può chiamare il numero verde **800 880 880** attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00.



COME POSSO FARE LA DENUNCIA?

Puoi denunciare il *Sinistro* a *Generali Italia* in uno dei seguenti modi:

- via e-mail a **aperturasinistri@generali.com**;
- via **PEC** all'indirizzo **generaliitalia@pec.generaligroup.com**;
- per raccomandata con avviso di ricevimento a *Generali Italia* - Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto, Treviso.

Art. 5.2 - *Risarcimento Diretto* - Richiesta di *Risarcimento danni*.

Il *Contraente/Assicurato* deve presentare la richiesta di *Risarcimento danni* a *Generali Italia* quando ritiene sia applicabile il *Risarcimento Diretto*, ossia:

- in caso di *Sinistro* subito dal *Veicolo* o dal suo conducente (solo per le lesioni di lieve entità²⁵ a cui si può applicare il *Risarcimento Diretto*);
- se non si ritiene responsabile in tutto o in parte del *Sinistro*;
- se nel *Sinistro* sono stati coinvolti solo due veicoli, entrambi immatricolati e assicurati in Italia.

Il *Contraente/Assicurato* può presentare la richiesta di *Risarcimento danni* in uno dei seguenti modi:

- lettera raccomandata con avviso di ricevimento a *Generali Italia* - Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto, Treviso;
- telegramma a: *Generali Italia* - Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto, Treviso;
- via **PEC** all'indirizzo **generaliitalia@pec.generaligroup.com**;
- via e-mail all'indirizzo **aperturasinistri@generali.com**.

Nella richiesta di *Risarcimento*, il *Contraente/Assicurato* deve comunicare o allegare:

- il codice fiscale delle persone che hanno diritto al *Risarcimento* e di tutti i soggetti danneggiati;
- i nomi degli *Assicurati* e dei danneggiati;
- le targhe dei due veicoli coinvolti e le denominazioni delle compagnie che li assicurano;
- la descrizione delle circostanze e modalità del *Sinistro*;
- le generalità di eventuali testimoni ed eventuali dichiarazioni già sottoscritte;
- l'indicazione dell'eventuale intervento di Autorità;
- il luogo, giorno e ora in cui le cose sono disponibili per l'ispezione che ha lo scopo di accertare l'entità del danno;
- in caso di lesioni, i dati relativi a età, attività del danneggiato, reddito, entità delle lesioni subite, attestazione medica che prova l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti.

Art. 5.3 - *Disconoscimento del Sinistro*.

Se il *Contraente/Assicurato* viene a sapere che qualcuno ha chiesto un *Risarcimento* per un *Sinistro* che non gli risulta essere avvenuto, deve fornire a *Generali Italia*:

- una dichiarazione di *disconoscimento* e
- ogni possibile elemento di prova utile a dimostrare che tale *Sinistro* non è avvenuto.



A COSA MI PUÒ SERVIRE UNA DICHIARAZIONE DI DISCONOSCIMENTO DEL SINISTRO?

Disconoscere un *Sinistro* può servire a evitare l'applicazione del *Malus*, se il *Veicolo* non è mai stato coinvolto nell'*Incidente*.

²⁵ Art. 139 "Danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità" del *Codice delle Assicurazioni Private*.

Art. 5.4 - Risarcimento del Trasportato.

Generali Italia risarcisce i danni dei *Trasportati* a bordo del *Veicolo* a prescindere dalla responsabilità del conducente, come previsto dalla legge²⁶. Questa regola non si applica se il *Sinistro* è dovuto a un caso fortuito. Il *Risarcimento* avviene entro il *Massimale* minimo di legge. Se il danno è maggiore, il *Trasportato* si può rivolgere alla compagnia di assicurazione del responsabile civile, ma solo se la sua polizza presta una copertura superiore al *Massimale* minimo di legge.

Art. 5.5 - Fondo di Garanzia Vittime della Strada.

In caso di *Incidente* con un veicolo non assicurato o non identificato (tramite la targa), la richiesta di *Risarcimento* deve essere rivolta alla compagnia indicata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

Per sapere qual è la compagnia, è possibile:

- contattare CONSAP – Servizio Fondo Garanzia per le Vittime della Strada - al numero 06.85.79.64.44;
- consultare il sito www.consap.it.

Art. 5.6 - Sinistri provocati da veicoli stranieri.

In caso di *Sinistro* provocato da un veicolo straniero:

- se il *Sinistro* avviene in Italia, il *Contraente/Assicurato* invia la richiesta di *Risarcimento* a: UCI - Ufficio Centrale Italiano - C.so Sempione, 39 - 20145 Milano - tel. 02.34.968.1 - fax 02.34.968.230 - www.ucimi.it che comunica il nominativo della società incaricata di liquidare il danno;
- se il *Sinistro* avviene all'estero, il *Contraente/Assicurato* deve inviare la richiesta di *Risarcimento* all'assicuratore del responsabile e al "Bureau" di quello Stato (gli indirizzi sono indicati sul sito www.cobx.org). È quindi necessario individuare con precisione l'assicuratore del veicolo straniero;
- se il *Sinistro* è provocato da un veicolo immatricolato e assicurato in uno Stato dello Spazio Economico Europeo, il modulo di richiesta di *Risarcimento* (che si trova su www.consap.it) può essere inviato alla compagnia italiana che rappresenta quella straniera. Per individuarla, il *Contraente/Assicurato* deve rivolgersi a CONSAP - Centro di Informazione Italiano in uno dei seguenti modi:
 - via e-mail all'indirizzo richieste.centro@consap.it;
 - via web tramite portale.consap.it.

Art. 5.7 - Gestione della vertenza di danno e spese legali.

In caso di vertenze giudiziali e stragiudiziali relative al *Risarcimento* del danno, *Generali Italia*:

- può gestire la lite a nome dell'*Assicurato* in qualunque sede, **fino a quando ne ha interesse**, salvo specifica comunicazione;
- può nominare, se necessario, legali o tecnici, avvalendosi dei diritti e delle azioni che spettano all'*Assicurato*;
- può provvedere per la difesa dell'*Assicurato* in sede penale fino al *Risarcimento* dei danneggiati.

A tal fine l'Assicurato deve rispettare gli obblighi previsti dall'Articolo 5.1 - "Denuncia del Sinistro R.C.A.".

Generali Italia non riconosce le spese sostenute dall'*Assicurato* a causa della violazione di tali obblighi, o comunque non necessarie.

Sono a carico di *Generali Italia* le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'*Assicurato*, **entro il limite di legge**²⁷. **Se la somma dovuta al danneggiato supera il Massimale previsto in Polizza, tali spese sono ripartite tra Generali Italia e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.**

Generali Italia non risponde di multe, ammende e Spese di Giustizia penale.

²⁶ Art. 141 "Risarcimento del terzo trasportato" del *Codice delle Assicurazioni Private*.

²⁷ Art. 1917 "Assicurazione della responsabilità civile", comma 3, del Codice civile.

SEZIONE 6 > PROCEDURA PER L'INDENNIZZO DEI DANNI NON R.C.A.

GARANZIE PROTEZIONE IMPREVISTI – TUTELA DANNI DA VEICOLI NON ASSICURATI – COLLISIONE ANIMALI SELVATICI

> COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

Art. 6.1 - Come denunciare un Sinistro e quali documenti inviare.

In caso di Sinistro, il Contraente/Assicurato deve:

- presentare denuncia del Sinistro **entro 3 giorni** da quando il Sinistro si è verificato o il Contraente/Assicurato ne ha avuto conoscenza;
- fornire i dati richiesti relativi alla Polizza e al Sinistro ed eventuale altra documentazione.

Il diritto all'Indennizzo può essere perso o ridotto, come previsto dal Codice civile²⁸, se il Contraente/Assicurato non rispetta le condizioni sopra indicate.

La denuncia deve contenere:

- una dettagliata descrizione dei fatti e dei danni subiti;
- giorno e ora in cui sono avvenuti;
- persone e beni coinvolti;
- eventuali testimoni;
- ogni altro dato rilevante.

Il Contraente/Assicurato può fare la denuncia:

- via **e-mail** a aperturasinistri@generali.com;
- via **PEC** all'indirizzo generaliitalia@pec.generaligroup.com;
- per **raccomandata** con avviso di ricevimento a **Generali Italia** - Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto, Treviso.

Con riferimento alle singole garanzie, il Contraente/Assicurato deve inoltre rispettare i seguenti obblighi.

Protezione imprevisti.

Il Contraente/Assicurato deve inviare a Generali Italia:

- i **giustificativi di spesa** in originale (ad esempio ricevute, fatture, ecc.) che attestano il pagamento per cui chiede il rimborso;
- le eventuali **denunce** fatte alle autorità (ad esempio in caso di *Furto*);
- una copia dei **verbali** redatti dalle autorità, se intervenute.

Tutela danni da veicoli non assicurati.

Il Contraente/Assicurato deve inviare a Generali Italia:

- una copia dei **verbali** delle autorità (che possono essere inviati in seguito, se non sono disponibili entro 3 giorni);
- il **Modulo Blu**, solo se compilato e firmato da entrambi.

Dalla documentazione inviata deve risultare evidente la completa responsabilità dell'altro. **Se il Modulo Blu firmato da entrambi non è disponibile, il verbale delle autorità diventa condizione inderogabile per procedere all'Indennizzo.**

Se la riparazione avviene presso una carrozzeria non convenzionata, il Contraente/Assicurato deve inviare anche **la fattura relativa alla riparazione.**

Se lo stesso evento causa anche l'**Infortunio del conducente**, il Contraente/Assicurato deve inviare anche:

- i certificati medici;
- la copia completa della cartella clinica;
- tutti i giustificativi di spesa.

L'Assicurato, i suoi familiari o gli aventi diritto devono permettere ai medici e ai tecnici di Generali Italia le indagini e gli accertamenti necessari; a tal fine, sciolgono dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'Assicurato.

Collisione con Animali Selvatici.

Il Contraente/Assicurato deve inviare a Generali Italia il verbale delle autorità di pubblica sicurezza intervenute sul luogo del Sinistro, che deve certificare il verificarsi dell'evento oggetto della garanzia. Se manca il verbale, Generali Italia non paga il Sinistro.

²⁸ Art. 1915 "Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio".

Se la riparazione avviene presso una carrozzeria non convenzionata, il *Contraente/Assicurato* deve inviare anche **la fattura relativa alla riparazione**.



COME POSSO FARE LA DENUNCIA?

Puoi denunciare il *Sinistro* a *Generali Italia* nei seguenti modi:

- via e-mail a **aperturasinistri@generali.com**;
- via PEC all'indirizzo **generaliitalia@pec.generaligroup.com**;
- per raccomandata con avviso di ricevimento a *Generali Italia* - Via Marocchese 14, 31021 Mogliano Veneto, Treviso.

Generali Italia, dopo aver accolto la denuncia, indica al danneggiato il numero del *Sinistro*, la persona o l'ufficio incaricato di trattare il danno, il numero telefonico e la reperibilità.

COSA DEVO FARE PER RIPARARE I DANNI AL MIO VEICOLO?

Art. 6.2 - Riparazione o sostituzione delle cose danneggiate.

A eccezione delle riparazioni urgenti (che servono a portare il *Veicolo* danneggiato nell'autofficina o nell'officina) l'*Assicurato* non deve effettuare nessuna riparazione senza il consenso di *Generali Italia*. Se *Generali Italia* non dà il consenso **entro 5 giorni lavorativi** da quando riceve la denuncia del *Sinistro*, l'*Assicurato* può procedere alla riparazione.

Il diritto all'Indennizzo può essere perso o ridotto se l'Assicurato non rispetta le condizioni sopra indicate.

Negli stessi termini l'*Assicurato* deve conservare le tracce e i *Residui del Sinistro* senza aver diritto a indennità (come, ad esempio, il rimborso delle spese sostenute per la loro custodia, l'uso di un taxi, ecc.).

L'*Assicurato* può scegliere di far eseguire le riparazioni:

- in una delle carrozzerie convenzionate *Generali Italia* che fanno parte del circuito Carrozzeria SiCura (elenco consultabile sul sito <https://www.generali.it/strutture-convenzionate/carrozzerie>);
- in una qualunque officina nella provincia in cui ha il domicilio o, se diversa, in quella in cui è avvenuto il *Sinistro*;

negli altri casi l'*Assicurato* deve ottenere l'autorizzazione di *Generali Italia*.

L'Indennizzo avviene solo se Generali Italia riceve i verbali delle autorità.

COME SI CALCOLA IL MIO INDENNIZZO?

Art. 6.3 - Calcolo dell'ammontare del danno.

L'ammontare del danno è uguale al costo delle **riparazioni o sostituzioni per ripristinare il Veicolo** al netto della percentuale di *Degrado* prevista per tutti i pezzi di ricambio, e in ogni caso **non può mai essere superiore al Massimale indicato in Contratto**.

Il *Degrado* non si applica per le parti di carrozzeria. Per carrozzeria si intende tutto il rivestimento esterno del *Veicolo*, applicato al telaio per formare l'abitacolo; da questa definizione restano però esclusi, e quindi sono soggetti a *Degrado*, qualora previsto: la fanaleria, le telecamere posteriori ed anteriori, i dispositivi di parcheggio, i cerchi ruota.

Il *Degrado* viene stabilito sulla base della tabella che segue:

TABELLA DI DEGRADO

ETÀ DEL VEICOLO	PERCENTUALE DI DEGRADO
Oltre 1 anno	0%
Oltre 2 anni	0%
Oltre 3 anni	20%
Oltre 4 anni	30%
Oltre 5 anni	40%
Oltre 6 anni	50%

L'età del *Veicolo* si calcola dalla data di prima immatricolazione indicata sul libretto/DU del *Veicolo*. Per gli pneumatici si fa riferimento alle condizioni del battistrada al momento dell'evento.

L'ammontare del danno non può superare la differenza tra il *Valore Commerciale* del *Veicolo* prima del *Sinistro* e quello dopo il *Sinistro*.

Se il *Valore Assicurato* indicato nel *Certificato di Assicurazione* è minore del *Valore Commerciale* del *Veicolo* al momento del *Sinistro*, l'ammontare del danno è ridotto nella stessa proporzione, come previsto dal Codice civile²⁹.

Nel calcolare l'ammontare del danno, *Generali Italia* riconosce l'IVA solo se il danneggiato non può detrarla; a questo scopo richiede il documento fiscale come prova. *Generali Italia* non risponde dei danni che derivano dal fatto di non poter usare il *Veicolo* o dal suo deprezzamento, per qualunque causa. *Generali Italia* non riconosce nell'ammontare del danno le spese per **modifiche, aggiunte o migliorie** apportate al *Veicolo* in occasione della riparazione.

Quando sono previsti uno **Scoperto** o un **Minimo**, *Generali Italia* li applica all'ammontare del danno dopo averlo quantificato con le regole descritte sopra.



COME SI CALCOLA L'AMMONTARE DEL DANNO IN CASO DI DANNO PARZIALE?

Esempio di calcolo dell'ammontare del danno in caso di danno parziale

Danni alla carrozzeria: 1.000 euro

Danni al motore: 2.000 euro

Età del *Veicolo*: 4 anni (*Degrado* 30%)

Danno indennizzabile alla carrozzeria: 1.000 euro

Danno indennizzabile al motore: 1.400 euro (2.000-30% *Degrado*)

Totale danno indennizzabile prima dell'applicazione dello *Scoperto*: 2.400 euro

In caso di riparazione antieconomica, ossia quando il costo della riparazione supera il *Valore Commerciale* del *Veicolo* al momento del *Sinistro*, **l'ammontare del danno è uguale al Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro, e in ogni caso non può mai essere superiore al Massimale.**

Se il danno avviene **entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione**, sia per valutare l'antieconomicità della riparazione, sia per calcolare l'ammontare del danno, *Generali Italia* tiene conto del *Valore Commerciale* al momento dell'acquisto (valore di fattura). Anche in questo caso, l'ammontare del danno non può essere superiore al *Massimale*.

Generali Italia calcola l'ammontare del danno al netto del valore del *Relitto* indicato nella perizia.

Se il *Valore Assicurato* indicato nel *Certificato di Assicurazione* è minore del *Valore Commerciale* del *Veicolo* al momento del *Sinistro*, l'ammontare del danno è ridotto nella stessa proporzione, come previsto dal Codice civile³⁰.

Nel calcolare l'ammontare del danno, *Generali Italia* riconosce l'IVA solo se il danneggiato non può detrarla. A questo scopo, richiede il documento fiscale come prova.

Quando sono previsti uno **Scoperto** o un **Minimo**, *Generali Italia* li applica all'ammontare del danno dopo averlo quantificato con le regole descritte sopra.

TERMINI DI LIQUIDAZIONE PER LE GARANZIE DIVERSE DALLA RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 6.4 - Termini di liquidazione.

Per le garanzie diverse dalla Responsabilità Civile, *Generali Italia* si impegna a pagare l'*Indennizzo* all'*Assicurato*, oppure a comunicare i motivi per i quali non è in condizione di soddisfare le richieste, **entro 30 giorni** dal momento in cui dispone di tutta la documentazione necessaria per definire il *Sinistro*.

²⁹ Art. 1907 "Assicurazione parziale".

³⁰ Art. 1907 "Assicurazione parziale".

ALLEGATO 1 – FORMA TARIFFARIA BONUS MALUS

> COME EVOLVE LA CLASSE DI MERITO ASSEGNATA AL MIO CONTRATTO?

Periodi di Osservazione.

Per applicare le regole evolutive sono da considerare i seguenti *Periodi di Osservazione*:

- 1° periodo: inizia dal giorno della *Decorrenza* dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di *Premio*;
- periodi successivi: hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Tabella dei coefficienti di Premio.

La forma tariffaria Bonus/Malus di *Generali Italia* si articola in 33 *Classi di Merito* corrispondenti a livelli di *Premio* crescenti dalla classe 1 alla 33 secondo la tabella dei coefficienti di *Premio* sotto riportata.

TABELLA DEI COEFFICIENTI DI PREMIO

CLASSE DI MERITO	COEFFICIENTE DI PREMIO
1	0,500
2	0,500
3	0,500
4	0,500
5	0,514
6	0,528
7	0,541
8	0,558
9	0,574
10	0,590
11	0,606
12	0,623
13	0,637
14	0,658
15	0,676
16	0,695
17	0,715
18	0,734
19	0,755
20	0,776
21	0,798
22	0,820
23	0,876
24	0,936
25	1,000
26	1,147
27	1,316
28	1,510
29	1,732
30	1,988
31	2,280
32	2,616
33	3,000

Assegnazione della Classe di Merito alla stipulazione del Contratto.

Il Contratto è assegnato alla Classe di Merito della tabella dei coefficienti di Premio secondo:

- le dichiarazioni del Contraente riportate nella Polizza, e
- secondo le modalità indicate nella tariffa di Generali Italia.

Evoluzione della Classe di Merito.

Per le annualità successive a quella della stipula, il Contratto è assegnato alla Classe di Merito di pertinenza in base alle tabelle delle regole evolutive. L'evoluzione della Classe di Merito è determinata dall'esecuzione o meno da parte di Generali Italia, nel Periodo di Osservazione, di pagamenti per il Risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a Sinistri avvenuti nel corso di questo periodo o in periodi precedenti.

La Classe di Merito assegnata potrebbe anche evolvere a scadenza contrattuale, se presenti Sinistri tardivi. Questi sono i Sinistri non ancora indicati nell'Attestato di Rischio stesso in quanto pagati da Generali Italia o da precedente compagnia:

- dopo la scadenza del Periodo di Osservazione;
- dopo la scadenza del Contratto;

nonché i Sinistri relativi a coperture temporanee se l'Assicurato ha cambiato compagnia.

L'applicazione del Malus deve avvenire solo se è stata accertata una Responsabilità Principale dell'Assicurato in relazione al numero dei conducenti coinvolti o quando la somma delle responsabilità parziali relative a più Sinistri con "percentuale paritaria di responsabilità", avvenuti nelle ultime cinque annualità, è almeno il 51%.

Il Contratto, anche in presenza di denuncia di Sinistro o di richiesta di Risarcimento, è immune da Sinistri agli effetti dell'applicazione della Tabella delle regole evolutive:

- in mancanza di Risarcimento, anche parziale, di danni per i quali è stata accertata una Responsabilità Principale dell'Assicurato in relazione al numero dei conducenti coinvolti;
- in caso di danni pagati per i quali la somma delle responsabilità parziali relative a più Sinistri con "percentuale paritaria di responsabilità", avvenuti nelle ultime cinque annualità, è inferiore al 51%.

Per Sinistri Penalizzanti si intendono:

- Sinistri pagati con Responsabilità Principale;
- Sinistri pagati con Responsabilità Paritaria se le percentuali di Responsabilità Paritaria "cumulate" sono almeno il 51%.

Per la determinazione della classe di assegnazione della Tabella delle regole evolutive deve essere considerata la presenza o meno di Sinistri Penalizzanti nell'Attestato di Rischio relativa al rinnovo in oggetto.

Tabelle delle regole evolutive in base al numero di Sinistri Penalizzanti nell'ultimo Periodo di Osservazione.

Caso a)

Attestato di Rischio completo nelle ultime 5 annualità più l'anno corrente e con 0 Sinistri Penalizzanti o 1 Sinistro Penalizzante in tali annualità.

CLASSE DI MERITO	CLASSE ASSEGNAZIONE CON 0 SINISTRI PENALIZZANTI	CLASSE ASSEGNAZIONE CON 1 SINISTRO PENALIZZANTE
1	1	4
2	1	6
3	2	8
4	3	12
5	4	13
6	4	14
7	5	15
8	6	16

CLASSE DI MERITO	CLASSE ASSEGNAZIONE CON 0 SINISTRI PENALIZZANTI	CLASSE ASSEGNAZIONE CON 1 SINISTRO PENALIZZANTE
9	7	17
10	8	18
11	9	19
12	10	20
13	11	21
14	12	22
15	13	23
16	14	23
17	15	24
18	16	24
19	17	25
20	18	25
21	19	26
22	20	26
23	22	27
24	23	28
25	24	29
26	25	30
27	26	31
28	27	32
29	28	33
30	29	33
31	30	33
32	31	33
33	32	33

Caso b)

Attestato di Rischio completo nelle ultime 5 annualità più l'anno corrente e con 2 o più *Sinistri* in tali annualità oppure *Attestato di Rischio* incompleto nelle ultime 5 annualità più l'anno corrente.

Nessun ulteriore *Sinistro Penalizzante* nelle ultime 3 annualità riportate sull'*Attestato di Rischio* (ultime 2 annualità complete + l'anno corrente) rispetto a quelli eventualmente registrati nell'ultimo *Periodo di Osservazione*.

CLASSE DI MERITO	CLASSE DI ASSEGNAZIONE CON 0 SINISTRI PENALIZZANTI	CLASSE DI ASSEGNAZIONE CON 1 SINISTRO PENALIZZANTE	CLASSE DI ASSEGNAZIONE CON 2 O PIÙ SINISTRI PENALIZZANTI
1	1	13	23
2	1	14	23
3	2	15	24
4	3	16	24
5	4	17	25
6	5	18	25
7	6	19	26
8	7	20	26
9	8	21	27
10	9	22	27
11	10	23	28

CLASSE DI MERITO	CLASSE DI ASSEGNAZIONE CON 0 SINISTRI PENALIZZANTI	CLASSE DI ASSEGNAZIONE CON 1 SINISTRO PENALIZZANTE	CLASSE DI ASSEGNAZIONE CON 2 O PIÙ SINISTRI PENALIZZANTI
12	11	23	28
13	12	24	29
14	13	24	30
15	14	25	31
16	15	25	32
17	16	26	33
18	17	26	33
19	18	27	33
20	19	27	33
21	20	28	33
22	21	29	33
23	22	30	33
24	23	31	33
25	24	32	33
26	25	33	33
27	26	33	33
28	27	33	33
29	28	33	33
30	29	33	33
31	30	33	33
32	31	33	33
33	32	33	33

Caso c)

Attestato di Rischio completo nelle ultime 5 annualità più l'anno corrente e con 2 o più *Sinistri* in tali annualità oppure *Attestato di Rischio* incompleto nelle ultime 5 annualità più l'anno corrente.

Ulteriori *Sinistri Penalizzanti* nelle ultime 3 annualità riportate sull'*Attestato di Rischio* (ultime 2 annualità complete + l'anno corrente) rispetto a quelli eventualmente registrati nell'ultimo *Periodo di Osservazione*.

CLASSE DI MERITO	CLASSE DI ASSEGNAZIONE CON 0 SINISTRI PENALIZZANTI	CLASSE DI ASSEGNAZIONE CON 1 SINISTRO PENALIZZANTE	CLASSE DI ASSEGNAZIONE CON 2 O PIÙ SINISTRI PENALIZZANTI
1	1	17	25
2	1	18	25
3	2	19	26
4	3	20	26
5	4	21	27
6	5	22	27
7	6	23	28
8	7	23	28
9	8	24	29
10	9	24	30
11	10	25	31
12	11	25	32
13	12	26	33
14	13	26	33

CLASSE DI MERITO	CLASSE DI ASSEGNAZIONE CON 0 SINISTRI PENALIZZANTI	CLASSE DI ASSEGNAZIONE CON 1 SINISTRO PENALIZZANTE	CLASSE DI ASSEGNAZIONE CON 2 O PIÙ SINISTRI PENALIZZANTI
15	14	27	33
16	15	27	33
17	16	28	33
18	17	29	33
19	18	30	33
20	19	31	33
21	20	32	33
22	21	33	33
23	22	33	33
24	23	33	33
25	24	33	33
26	25	33	33
27	26	33	33
28	27	33	33
29	28	33	33
30	29	33	33
31	30	33	33
32	31	33	33
33	32	33	33



QUANDO EVOLVE IN MALUS LA MIA CLASSE DI MERITO?

Se hai un *Incidente* stradale con torto (o in concorso di colpa) almeno al 51%, lo stesso è registrato e annotato sul tuo *Attestato di Rischio* solo dopo il pagamento dei danni causati dall'*Incidente* stesso. Pertanto, potrebbe esserci una difformità tra l'anno in cui avviene il *Sinistro* e l'anno in cui è registrata l'evoluzione in Malus.

Note

ECCO I RIFERIMENTI UTILI PER CONTATTARCI IN QUALSIASI SITUAZIONE DI BISOGNO.

ASSISTENZA CLIENTI PER INFORMAZIONI SUL CONTRATTO.

orario **da lunedì a venerdì 9:00-12:00**
telefono **+39.041.59.39.691**
e-mail **info.it@generali.com**
posta **Generali Italia – Via Marocchesa 14 - 31021 Mogliano Veneto - Treviso**

ASSISTENZA CLIENTI PER MODIFICHE AL CONTRATTO.

Per richiedere modifiche o la *Risoluzione* del *Contratto* in caso di vendita, demolizione, *Furto* ecc., inviare la documentazione e la richiesta scritta.

e-mail **customer.care.insurance@ca-autobank.com**

ASSISTENZA SINISTRI.

orario **da lunedì a venerdì 9:00-18:00**
telefono **numero verde 800 880 880 (+39 02 82 951 155 dall'estero)**
e-mail **aperturasinistri@generali.com**
posta **Generali Italia – Via Marocchesa 14 - 31021 Mogliano Veneto - Treviso**

RECLAMI.

Per effettuare un **reclamo** puoi scrivere a:

Generali Italia S.p.A. - Customer Advocacy e Tutela Cliente.

posta **Via Leonida Bissolati 23 - 00187 - Roma**
e-mail **reclami.it@generali.com**
sito **www.generali.it, nella sezione Reclami**

oppure

IVASS - Servizio Tutela del Consumatore.

posta **Via del Quirinale 21 - 00187 - Roma**
PEC **ivass@pec.ivass.it**
fax **06.42133206**

AREA CLIENTI – HOME INSURANCE.

È possibile registrarsi e accedere in modo gratuito all'Area Clienti dal sito www.generali.it.